




MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Area Spettacolo

“Il Circo - Arte e Tradizione”



Franca De Cesare

Il Circo

ARTE E TRADIZIONE: PROGRAMMA DELLA RICERCA

Introduzione	pag. 3
I. Origini, importanza e influenza delle arti circensi nella storia in rapporto al patrimonio artistico italiano: spettacolo dal vivo, cultura e tradizione	pag. 5
▪ Le marionette e i "pupi"	pag. 12
II. Collegamenti fra:	
▪ Circo e arte	pag. 15
▪ Circo e cinema	pag. 18
▪ Circo e melodramma	pag. 22
III. La formazione degli artisti circensi	pag. 23
▪ Ente Nazionale Circhi	pag. 28
▪ Valutazione della normativa attuale	pag. 30
IV. Suggerimenti per l'ottimizzazione, la formazione e la salvaguardia delle arti circensi e delle famiglie storiche	pag. 33
Bibliografia	pag. 40
Appendice: normativa europea	

INTRODUZIONE

Con il primo punto si è voluto fare un breve *excursus* storico per meglio capire quanto i giochi circensi arrivino da lontano, quanto siano diffusi e quanta presa abbiano sugli strati popolari, soprattutto sul mondo dell'infanzia e della fanciullezza. Forse tutto questo è dovuto al fatto che il circo è nato nelle fiere, nelle piazze fra la gente, ed ha divertito in modo semplice a modico prezzo.

Anche oggi capita di vedere artisti per strada che vogliono divertire facendo i giocolieri, i clown, i saltimbanchi e forse non ci rendiamo conto che dietro quella dimostrazione di bravura c'è disciplina, fatica, ore e ore di prove, di insegnamenti che vengono tramandati da generazione in generazione.

Non possiamo, quindi, ignorare i problemi che i grandi e i piccoli circhi devono affrontare nella quotidianità, problemi sia economici sia amministrativi; se dovessero scomparire con essi scomparirebbe un aspetto culturale e significativo della nostra tradizione.

Al punto due viene affrontato l'approccio che molti artisti italiani hanno avuto con il circo e quanto spesso esso abbia influenzato la loro arte.

In modo particolare si è voluto dimostrare lo stretto legame che c'è fra il circo e il cinema, essi presentano degli aspetti simili, sia per il luogo di rappresentazione, perché ambedue vengono inizialmente rappresentati nelle fiere e nei capannoni, sia per la forte presa che hanno avuto ed hanno sul pubblico.

Possiamo senz'altro definirli divertimenti di massa, rivolti cioè a un pubblico variegato per età, livello sociale e culturale.

La formazione degli artisti non poteva essere ignorata, quindi dopo aver trattato la loro formazione di base come cittadini nel contesto europeo, si è voluto affrontare in particolare il tema della loro formazione come artisti.

Relativamente ad essa si è trattato dell'importanza dell'Accademia del circo, fortemente voluta dall'attuale presidente Luigi Palmiri.

Si è voluto, poi, verificare la normativa esistente: se essa sia sufficiente a garantire la sopravvivenza di questa antica arte di spettacolo,

se tuteli gli artisti e se ne premi la serietà, la bravura, soprattutto relativamente a coloro che hanno alle spalle una lunga tradizione artistica e culturale conosciuta ed apprezzata anche all'estero.

Da questi ultimi punti si evidenziano i problemi da affrontare e risolvere, sia a livello legislativo (e sono la maggioranza), sia anche in via amministrativa, con un ruolo ministeriale che sensibilizzi le amministrazioni locali, perché collaborino all'attuazione di ciò che sembra sia stato disatteso. Basti pensare all'art. 9 della Legge 337 del 18.03.1968:

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta l'anno. [omissis].

Questo argomento è stato riproposto nella passata legislatura dal senatore Togni con l'art 9 del D.D.L. n°1026 del Senato, sia pure in maniera più articolata e integrandolo con altre proposte, sarebbe quindi sufficiente, intanto, dare attuazione alla normativa esistente e realizzare una maggiore collaborazione fra le istituzioni.

Sarà così possibile andare incontro alle persone che operano nel settore, semplificando al massimo la parte amministrativa, valutando la normativa esistente (anche sulla base delle proposte delle organizzazioni di categoria e delle iniziative legislative in atto) e soprattutto la sua validità in relazione alle mutate esigenze di questo particolare e variegato mondo.

ORIGINI, IMPORTANZA E INFLUENZA DELLE ARTI CIRCENSES IN RAPPORTO AL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO

Le Arti di Circo hanno origini antichissime che si perdono nella storia dell'umanità. La giocoleria, le acrobazie e gli equilibri sono discipline praticate da millenni da tutti i popoli della terra.

Nelle piramidi egizie sono state ritrovate raffigurazioni di giocolieri e acrobati; dall'antica Grecia ci vengono storie ed immagini di acrobati a cavallo, anche in Asia giocolerie ed equilibrismi erano diffusissimi.

Queste tecniche fanno parte dell'Uomo e lo hanno accompagnato per millenni e, attraversando onori, glorie e anatemi, si sono evolute e sono sopravvissute.

Attualmente comincia ad affermarsi una maniera di fare circo, senza animali e senza fenomeni, dove il virtuosismo non è fine a sé stesso ma al servizio della storia da raccontare o dell'emozione da comunicare.

Parallelamente si è cominciato a utilizzare le Arti del Circo a fini pedagogici e ricreativi, sfruttandone la caratteristica di fondere in una sola disciplina la creatività, l'espressione e l'aspetto sportivo.

Oggi le tecniche di circo sono considerate come un mezzo di sviluppo fisico, mentale e sociale e sono utilizzate a fini pedagogici.

Nel Nord Europa e in Canada, le tecniche di circo sono anche una disciplina scolastica accanto all'educazione fisica, gli operatori sociali le utilizzano per l'integrazione multiculturale, per l'inserimento di giovani emarginati, per la riabilitazione e per la valorizzazione delle differenze.

Tutti possono praticare uno sport che non chiede di essere i migliori ma migliori. Attraverso le Arti di Circo ognuno può sperimentare la propria voglia di comunicare e crescere.

Praticare il circo significa svolgere un'attività sportiva non competitiva, sperimentare nuove forme di espressione artistica, dilettersi nell'attività ludica.

Panem et Circenses dicevano gli antichi romani, e difatti gli imperatori non badavano a spese pur di offrire uno spettacolo prestigioso al popolo e accattivarsi così il suo consenso.

Il circo nasce come luogo di corse per cavalli che venivano aggogati ad un carro a due ruote guidato da un auriga, naturalmente vinceva il carro che arrivava prima alla fine dei giri prestabiliti. Famosi sono i circhi di Alessandria, Milano, Aquileia, Antiochia e Roma, di questa ultima ricordiamo:

- CIRCO DI MASSENZIO, probabilmente mai utilizzato ma giuntoci in ottime condizioni, situato nei pressi del parco della Caffarella;
- CIRCO DI NERONE, la cui costruzione era iniziata però sotto l'imperatore Caligola, situato nell'area dove oggi sorge la basilica di San Pietro;
- CIRCO MASSIMO, databile all'incirca al II secolo a.C. in un'area dove già da tempo si svolgevano corse con i carri; solo nella seconda metà del novecento questa venne sgomberata dalle strutture che l'avevano ricoperta, permettendoci oggi la visione del perimetro del circo con i suoi resti;
- CIRCO VARIANO, di cui la maggior parte dei resti sono di recente scoperta, fu edificato da Settimio Severo nella sua villa nei pressi di Porta Maggiore;
- CIRCO AGONALE, che sorgeva nell'area attualmente occupata da piazza Navona, che ne ha conservato forma e destinazione d'uso fino a metà '800;
- CIRCO FLAMINIO, costruito nel 221 a.C. circa da Gaio Flaminio Nepote e successivamente distrutto per permettere la costruzione del Teatro di Marcello.

Nei circhi si svolgevano anche spettacoli di diverso tipo: ad esempio i combattimenti di gladiatori e le esecuzioni capitali pubbliche, eseguite esponendo il condannato alle belve feroci (*ad bestias*) o per crocifissione.

Molti giochi si svolgevano anche negli anfiteatri, che talvolta vengono anch'essi impropriamente chiamati circhi; in effetti la pista circolare del circo moderno prende la sua forma proprio da quella degli anfiteatri. Tuttavia nell'antichità l'anfiteatro era il luogo destinato tipicamente ai combattimenti, soprattutto tra gladiatori e per le *venationes* (ovvero spettacoli che coinvolgevano animali) mentre il circo era il luogo (almeno durante i primi secoli dell'Impero) destinato sostanzialmente alle corse dei carri.

Con l'avvento del Cristianesimo gli anfiteatri vengono giudicati luoghi di combattimenti cruenti e come tali da condannare. Cadono pertanto in disuso, mentre l'utilizzo dei circhi per le corse dei cavalli ma ancor più che per le assemblee o le celebrazioni pubbliche, prosegue ancora per molto tempo.

Nel 314, solo un anno dopo la legalizzazione del Cristianesimo, il Concilio di Arles prevede la scomunica per gli aurighi: sono però attestate corse di cavalli e giochi anche successivamente.

Alle origini alla parola circo si aggiungeva l'aggettivo equestre, perché lo spettacolo si reggeva sull'utilizzo del cavallo. Solo agli inizi del sec. XVIII lo spettacolo del circo iniziava ad avere la fisionomia di quello attuale.

Nei secoli antecedenti al settecento abbiamo notizie di molteplici personaggi: acrobati e nomadi che erano sopravvissuti all'avvento del Cristianesimo e alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, mostratori di animali, funamboli, giocolieri, mimi, istrioni di piazza ecc., ma non abbiamo notizie di un vero e proprio spettacolo organizzato come richiede il circo.

Chi si esibiva nelle piazze, si accontentava di ripetere prodezze acrobatiche che si tramandavano di padre in figlio, oppure di mostrare qualche scimmia, cane o orso ammaestrato, era gente

povera che viveva alla giornata e che non era tenuta in molta considerazione, perché era ritenuta di costumi poco raccomandabili. Malvisti dalla società, era tanto se riuscivano a sopravvivere, mostrandosi ad un pubblico plebeo. In una situazione del genere era molto difficile riuscire ad evolversi e ad organizzarsi.

Per capire il processo che portò alla formazione del circo moderno, non è possibile ignorare le vicende dei saltimbanchi e giocolieri che furono indispensabili alla formazione del nuovo spettacolo e contribuirono a renderlo vario.

Essi si affermeranno nel medioevo, quando furono chiamati giullari e dovevano saper praticare diverse arti, come quella dell'acrobazia e della recitazione, poiché durante le feste dovevano allietare il sovrano con veri e propri numeri circensi cantando e suonando una melodia, o raccontando e recitando storie.

Proprio quanto abbiamo detto sopra ci permette di guardare in modo sommario alle evoluzioni del teatro e del circo, in qualche modo parallele: dapprima, nel mondo antico, spettacoli pubblici, in edifici espressamente costruiti, dedicati al piacere, ma anche alla formazione, di tutte le classi sociali; poi, ambedue riuniti nella complessa figura del giullare, seguono le strade di due classi di pubblico e di due luoghi separati: la rappresentazione nel castello o nella reggia, quindi nel palazzo, per il re o il signore; quella in piazza per il popolo.

Durante l'età umanistica e rinascimentale la riscoperta del teatro classico avvenne in uno soltanto di questi due luoghi: il palazzo per un pubblico cortigiano, che talvolta compiva anche il ruolo di attore. Ma, a partire dalla seconda metà del cinquecento, c'è una nuova trasformazione della cultura dello spettacolo, per cui anche gli spettacoli della piazza iniziano quel processo evolutivo che doveva sfociare in due forme originali e simmetriche: la Commedia dell'arte e il circo.

Da qui, negli artisti della piazza, la capacità associativa e organizzativa, la chiara coscienza della propria funzione e importanza andarono sempre più sviluppandosi.

Nelle grandi fiere parigine sempre più si diffondevano attrazioni acrobatiche e rappresentazioni di teatranti: fu il trionfo dello spettacolo popolare tanto da suscitare le gelosie dei teatranti della “Comédie Française” e della “Comédie Italienne”.

Ma quando nel 1678 fu rappresentato *Les forces de l'amour et de la magie*, una mescolanza di acrobazie, recitazioni, salti e danze, il cui successo fu straordinario, i commedianti francesi, timorosi e gelosi dei loro privilegi, ottennero che agli attori delle fiere fosse vietato l'uso della parola, sicché essi avrebbero potuto rappresentare solo scene mute e pantomime.

Successivamente, il figlio di un marionettista di fiera, Jean Baptiste Nicolet (1728-1796), improvvisò, sul Boulevard du Temple a Parigi, un teatro varietà. Riuscì a raccogliere nella sua baracca tutti gli elementi migliori e le attrattive della fiera: saltatori, funamboli, equilibristi, marionettisti, arlecchini, pagliacci, addestratori di animali e mimi.

Per fronteggiare le rinnovate gelosie delle due istituzioni teatrali, Nicolet si valse di una concessione che Luigi XV gli accordò, dopo aver assistito ad una sua rappresentazione; egli ebbe la furbizia di intitolare la sua baracca col nome di *Theatre des Grands Danseurs du Roi*, che lo renderà intoccabile.

A questo primo tentativo di Nicolet di dare alle arti circensi una forma di spettacolo organizzato, mancava un elemento importante che doveva divenire il centro della nuova originalità dello spettacolo: il cavallo.

Fu verso la fine del '700 che l'inglese Philip Astley pensò di utilizzare le sue capacità acrobatiche equestri ai fini professionali. Dopo aver fondato nel 1768 un primo maneggio, che trovò il consenso di tutta l'aristocrazia londinese, nel 1770, pensando di rivolgersi ad un più vasto pubblico, arricchì il suo spettacolo con clown, equilibristi, funamboli, giocolieri e ventriloqui. Dobbiamo così al suo spirito organizzativo e creativo la prima forma di circo moderno.

Se ad Astley si deve la creazione del circo moderno, ad Antonio Franconi va invece il merito di averlo consolidato con le sue indubbie capacità organizzative e intuitive. Di origine veneta operò in Francia, dove fondò il primo circo stabile.

Molti italiani si sono distinti nelle arti circensi e sono stati riconosciuti universalmente come dei prodigi di abilità professionale; ma nonostante questo, non hanno avuto molta attenzione da parte dei nostri storici e dei cronisti dello spettacolo. Bergamo, Brescia, Parma, Piacenza, Bologna, Ferrara, Ravenna e Riccione sono località dove maggiormente sono state reclutate compagnie di danzatori, acrobati e buffoni.

Numerose famiglie di questi saltimbanchi si sono perpetuate fino ai nostri giorni, dopo essersi ramificate in tutto il mondo, quando il circo europeo si fece conoscere in America, Asia e Australia.

Si deve ad Alessandro Guerra la creazione del primo circo italiano intorno al 1830. Egli si esibiva sul cavallo con esercizi di equilibrio, giocava con spade e pugnali, saltava attraverso cerchi suonando diversi strumenti vestito da antico romano.

Verso la fine dell' '800 inizia un processo di decadenza del circo italiano, che si accentua di più agli inizi del '900 fino ad arrivare agli anni '60, momento in cui gli spettacoli circensi furono nuovamente visti con maggiore interesse.

Secondo Cervellati¹ a quell'epoca si avevano in Italia numerosi complessi: arene a cielo aperto e circhi da duecento a seicento posti:

Tanto nelle Arene, come nei circhi ginnastici (circhi senza animali) figuravano i nomi di vecchie e note dinastie circensi e di saltimbanchi:

Niemen, Biasimi, Zacchini, Ciacci, Belley, Bobba, Bogino, Ruffini, Ciuffi, Gerardi, Macaggi, Medini, Rossi, Travaglia, Chessa, Folco Cecchetto, Gilarioni, Faggioni, Melis, Zanfretta, Zavatta ecc.

Circhi equestri di maggiore o minore capienza, ma con animali:

¹ A. CERVELLATI, *Storia del circo Italiano*, pag. 83

Claudio Carbonari (Circo Roma), Giovanni Ardizzone, Bianca Angelina Bobba, Gilberto Canestrelli, Leonida Casartelli, Olga Canestrelli, Carlo Caroli, Pietro Gesù, Caveagna Guido fu Francesco, Camillo Fornaciari, Eleonora Gerardi, Pasquale La veglia, Maria Lelli, Raffaele Marino, Vito Nicola Marsico, Leone Martini, Giacomo Montemagno, Angelo Pellegrini, Perris Alberto, Ettore Pivetta, Clotilde Sbatterero, Alberto Zavatta e Armando Zamperla.

Infine ci sono Circhi italiani che hanno avuto la possibilità di esibirsi all'estero senza sfigurare. Tra questi la dinastia dei Togni è la più prolifica e più nota insieme a quella degli Orfei.

LE MARIONETTE E I PUPÌ

Il teatro delle marionette e i “pupì” siciliani

Un discorso a parte meritano le marionette e i “pupì”. Soprattutto questi ultimi che tanto hanno influenzato la tradizione siciliana da esserne divenuti parte dell'identità.

Essi, pur essendo più assimilabili allo spettacolo di strada che al circo, con quest'ultimo hanno in comune le origini popolari e girovaghe.

Il teatro delle marionette è sempre stato luogo di divertimento, di informazione e ammaestramento allo stesso tempo.

È stato punto di incontro per avvenimenti storici, culturali e fenomeni sociali e politici. Dal palcoscenico degli attori di legno approdarono melodrammi di successo, operette e spettacoli a carattere epico come *Garibaldi e Epopee del '48*; romanzi popolari come *Il giro del mondo in ottanta giorni*, *Guerrino detto il meschino* e *I promessi sposi*; fino a drammi di Shakespeare, Molière e Goldoni.

Le marionette spesso rappresentavano, in qualche modo, l'uomo della strada che commentava, talvolta con malizia e graffiante ironia, i fatti di cronaca e i mutamenti della società e della storia in continuo divenire. Uno dei maggiori rappresentanti di quest'arte fu Carlo Colla che, con la sua compagnia, ha tramandato di generazione in generazione l'arte, l'esperienza, la tecnica e i segreti del mestiere.

La compagnia *Carlo Colla e figli* ha rappresentato agli inizi del secolo scorso, sul palcoscenico del teatro Gerolamo di Milano, opere di poeti ed autori quali Porta, Tasso e Manzoni. Le marionette parlavano al popolo rappresentandone la storia passata e commentando anche eventi del presente.

Questa forma teatrale, nata per un pubblico adulto, era molto curata nella tecnica scenografica, nei costumi e nell'animazione.

Scenografia e costumi raggiunsero un verismo sofisticato e fastoso, quasi velleitario, senza appropriarsi però delle tecniche innovative già in auge nel teatro di prosa.

All'inizio degli anni Quaranta abbiamo un cambiamento radicale. Per volere del governo nasce un teatro completamente rinnovato che coincideva con una realtà già in movimento, con nuove scenografie costumi e marionette realizzate *ad hoc* da artigiani di Firenze.

Ma soprattutto abbiamo un repertorio rinnovato e finalizzato ai ragazzi. La sua prima rappresentazione è di Antonella Petrucci: *In fondo al mare un'isola c'è*. Il 1945 si può definire l'anno di nascita italiano delle marionette; e con la rappresentazione di *Pinnocchio* prende forma definitiva quello che è un movimento di modernità del teatro.

I pupi, dal latino *pupus* (bimbo), sono le caratteristiche marionette con armatura e spada di quel teatro epico popolare che, venuto probabilmente dalla Spagna di don Chisciotte, operò a Napoli e a Roma ma, soprattutto dalla prima metà dell'800, in Sicilia, dove avrebbe raggiunto il massimo sviluppo.

I pupi sono l'espressione di quello spirito eroico e cavalleresco che dalla *chanson de geste* medievale ai grandi poemi del Boiardo e dell'Ariosto — e di qui a tutta una tradizione letteraria, musicale e figurativa — segna lo sviluppo di una sorta di educazione sentimentale e persino di una visione etica e poetica del mondo.

I pupi esprimono la volontà di continuare a battersi in quella che è stata definita “la più invisibile delle guerre invisibili” che con i nostri ideali sosteniamo dentro di noi piuttosto che esternamente. Non a caso i pupi costituiscono un umile e tenace segno di contraddizione e di resistenza rispetto alla logica della rassegnazione, che è di tanta cultura e letteratura.

I pupi rappresentano l'epica dell'*Iliade*, della *Chanson de Roland*, dei romanzi dell'epopea carolingia, i quali, arrivati in Sici-

lia con i Normanni nel secolo XII, trovarono in questa terra un fervore tanto straordinario che si è conservato fino ai giorni nostri.

All'inizio furono soprattutto i cantastorie a tramandarne il ricordo. A partire dal secolo XIX il racconto popolare dell'epica cavalleresca franco-normanna utilizzò il pupo già conosciuto, rivestito però con la foggia che si rifaceva all'iconografia cinquecentesca.

Gli eroi paladini, rappresentati nel teatro dei pupi, unitamente all'esaltazione dei valori morali di cui sono campioni, mettono in risalto il confronto fra la civiltà europea e quella islamica, del cui scontro la Sicilia fu teatro: per questi valori i paladini lottano e muoiono rimanendo così nella cultura popolare tra mito e storia.

Anche questo tipo di spettacolo nasce nella piazza, in caratteristici carretti, che rimangono nella tradizione fino ai giorni nostri. I pupari raccontano le loro storie improvvisando e recitando. Raccontano di un tempo lontano, quando cioè il narratore credeva anche lui nella favola che raccontava e si esprimeva in un cerchio di ascoltatori attenti e stupefatti.

Sono, in qualche modo, storie di ribelli: di quelli che si battono contro un potere prepotente e incomprensibile, contro cui riescono a vincere. Una favola, insomma, una favola siciliana; e i paladini ne sono nobili protagonisti, nobili non perché, o non solo perché, siano conti o baroni e indossino costumi colorati e luccicanti, ma perché essi, almeno, non combattono per se stessi, ma combattono per la religione, per l'amore, per la gloria, per la fedeltà, non per ricchezza e dominio.

Questi sentimenti facevano e fanno presa sul pubblico semplice: il popolo ama identificarsi in questi personaggi eroici, in loro vede il riscatto dalle quotidiane frustrazioni e sconfitte.

CIRCO E ARTE

Questo mondo così fantasioso, ricco di colori e movimento, doveva inevitabilmente colpire gli artisti, infatti molti di essi si sono ispirati al circo creando opere spesso sublimi.

Anche chi non ha privilegiato questo tema, come Aligi Sassu, si è fatto incantare dal mondo più “povero” dei saltimbanchi, e l’ha rappresentato interpretandolo con la forza e il vigore dei suoi colori vivi.

Antonio Dionigi, che rappresenta le maschere e i canzonettisti, ama opporre il contrasto dell’immobilismo al fervore dell’azione tipica di questi personaggi.

Chi rimane particolarmente affascinato dal mondo della fiera è Luciano Minguzzi, e questo tema attraversa tutto il suo percorso artistico: saltimbanchi, giocolieri e contorsionisti sono i suoi soggetti preferiti, ricordiamo il *Saltimbanco* e *Acrobata cinese* del 1937.

Antonio Marini affronta, attraverso gli elementi fondamentali del gioco del cavallo, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista estetico, il significato di questa antica arte. Essa, infatti, anche se in età moderna lega la sua nascita al cavallo, affonda le sue radici nell’antichità più remota di tutta la cultura, attraverso altri elementi fondamentali, quali la giocoleria, l’equilibrismo e l’acrobazia. Vale la pena ricordare *Acrobata con due cavalli* del 1952 e *Piccolo giocoliere* del 1954.

Gli artisti del circo di Massimo Campigli sono esclusivamente donne: acrobate a cavallo o giocoliere, e persino il pubblico che rappresenta è tutto femminile; egli ci ha dato una immagine del circo come appare nella nostra mente nel ricordo dell’infanzia: un mondo senza tempo sfolgorante e fantastico. I ricordi si fanno più nitidi e vivi, ammirando la sua *Cavallerizza* del 1953, il *Giocoliere* del 1949, la *Giocoliera* del 1945, il *Circo* del 1943 e del 1953. Egli è vissuto immerso in questo mondo ed amava dire: «Non mi

sono mai rifugiato nel sogno, nell'infantilismo, ci sono semplicemente rimasto, non ne sono mai uscito».

Un altro artista che si è ispirato al circo è Nino Caffè (noto come il pittore dei pretini), infatti varie specialità circensi sono rappresentate nelle sue opere, con tendenza al sogno. Per Caffè, il circo sembra rappresentare il gioco che si sublima attraverso l'arte.

Pur volendo considerare come obiettivo della ricerca l'influenza del circo solo sugli artisti italiani, non si può fare a meno di ricordare alcuni grandi, che per le loro opere appartengono alla cultura di tutti: come Georges Seurat, Henry de Toulouse-Lautrec, Marc Chagall e Picasso.

Chagall amava dire:

Ho sempre considerato clown, acrobati e attori come creature tragiche. Ai miei occhi assomigliano alla gente ritratta in certi quadri religiosi. Ancora oggi, quando dipingo una crocifissione o un altro quadro religioso, mi assalgono gli stessi sentimenti di allora, quando ritraevo la gente del circo. Eppure non c'è niente di "letterario" in questi quadri, ed è difficile spiegare perché io trovi una rassomiglianza psico-plastica fra queste due arti della composizione.

Con queste parole ha descritto il suo rapporto con le immagini del circo. Chagall visse con entusiasmo questo periodo che gli permise di associare i suoi angeli a personaggi sospesi a clowns surreali, trapezi ancorati al nulla o a cavalli da fiaba.

Toulouse-Lautrec ha prediletto in modo particolare personaggi dello spettacolo notturno parigino e soprattutto del circo che ha rappresentato in modo sfolgorante. Delle sue figure ci colpisce la vitalità e il movimento, che ha saputo rappresentare egregiamente, forse perché fisicamente ne era escluso.

Infine Picasso, che si accosta sempre con maggiore insistenza al tema circense: egli ha voluto rappresentare questo mondo al di fuori del suo contesto spettacolare, lontano dalle luci della ribalta; ecco i suoi arlecchini, saltimbanchi e acrobati mentre provano i loro numeri di acrobazie ed equilibri su sfere e cavalli in mezzo a un prato, in zone povere; essi al di fuori del loro contesto naturale

ci appaiono degli emarginati in un paesaggio di periferia, luogo anche questo marginale.

CIRCO E CINEMA

Come il circo, così anche il cinema nasce come fenomeno europeo, quando il primo si è affermato in tutto il continente, riscuotendo successi e ammirazione in ogni ceto sociale, spostandosi da una città all'altra con i suoi carrozzoni, oppure insediandosi in locali chiusi delle più importanti capitali (Mosca, Vienna, Pietroburgo, Parigi, Copenhagen, Roma). E proprio sotto le tende del circo trovano ospitalità le prime rappresentazioni cinematografiche.

Il cinema, quando nasce per opera dei fratelli Lumière, non poteva, né voleva forse, concorrere con le altre scoperte scientifiche che tendevano al bene e al progresso dell'umanità. Esso ha più l'aspetto di un giocattolo, capace di far divertire la gente semplice, come era accaduto per il circo. Infatti chi non possedeva né l'istruzione necessaria né i quattrini sufficienti per frequentare l'opera, i teatri di posa, i concerti, si divertiva con i giochi di piazza, che venivano offerti a buon mercato

Le fiere di paese, i saltimbanchi, il circo offrivano ai poveri quel misero ma eccitante divertimento che proveniva da una lunghissima tradizione. Vivere e divertirsi per le strade, infatti, era ciò che le donne dell'antica Roma e del Medioevo non avevano potuto fare e, secoli dopo, il gioco continua: il circo ne tiene alto l'onore con una serie di spettacoli e di invenzioni sempre più brillanti. Andare al circo, quindi, significava uscire dalla quotidianità della vita, lo stesso significato che dall'inizio del '900 ad oggi avrà l'andare al cinema.

Si avverte subito la stretta connessione fra la magia del circo e la magia del cinema, e come a volte l'una può sostituire l'altra.

Infatti il domatore Laurent del "Cirque d'Hiver" ormai invecchiato sostituisce le parti più rischiose delle sue esibizioni con alcuni film girati in precedenza.

Quando il circo prende piede negli Stati Uniti si ingrandirà nelle tre piste del circo Barnum; allo stesso modo il cinema, che,

venendo a contatto con i grandi spazi americani e con un mondo in espansione, acquisterà le caratteristiche di un'arte nuova.

Il cinema capì subito le qualità spettacolari del circo inteso come rappresentazione del rischio e dello sberleffo. Bisogna però arrivare al 1910 in Scandinavia per veder nascere un vero e proprio genere di film circensi.

Nascono come storie dal gusto melodrammatico, ma la macchina da presa ha la capacità di convogliare l'attenzione del pubblico sul particolare, perché riesce a seguire le esibizioni acrobatiche.

Successivamente i registi scandinavi andranno ad Hollywood, e l'industria americana cercherà di sfruttare ancora il ricordo dei lontani successi europei.

Benjamin Christensen dirigerà nel 1926 *The Devil's Circus* e Sjöström realizzerà un film dal titolo *Quello che prende gli schiaffi* del 1924, un'opera che avrà grande influenza nel cinema statunitense tanto da servire a Charlie Chaplin a creare un personaggio per il circo al quale più tardi si ispirerà Emil Jannings, nel 1929, quando interpreterà *L'angelo azzurro* al fianco di Marlene Dietrich.

Il circo europeo, quindi, offrirà al cinema americano altre occasioni, gli presterà i suoi personaggi. Progredisce negli anni sia sotto la tenda, sia sul set, costruendo senza volerlo una sua ideologia.

Come non considerare il circo e il cinema uniti insieme da un destino comune? Soddisfacevano le stesse esigenze, offrivano a tutti i poveri un divertimento suggestivo.

Le prime proiezioni cinematografiche, come abbiamo già accennato, avvengono nelle fiere di paese sotto una tenda non diversa da quella del circo, e girano di paese in paese, di città in città, come i clown, gli equilibristi e gli acrobati.

Man mano che vengono realizzati film dedicati al circo, ci si rende conto che non è solo una registrazione delle prodezze di at-

leti e di buffoni, ma è anche una riflessione sul destino del popolo errante che attraversa paesi e città per divertire il prossimo e guadagnarsi il pane.

Gli europei e soprattutto gli italiani, nelle rappresentazioni cinematografiche sul circo, hanno voluto evidenziare, non tanto le immagini spettacolari e la bravura degli artisti, quanto tutto quello che c'è dietro allo sberleffo del clown, o la frustata del domatore, o il volteggio del trapezista: l'umana fatica del vivere, un mondo interiore e dolente, il peso di secoli di storia e cultura, le tante domande senza risposta sul destino dell'uomo: la morte, la vita e i pericoli che incombono su di essa.

Il cinema europeo ha voluto guardare dietro questo mondo scintillante e sfolgorante, ed ha visto la malinconia, il desiderio dell'uomo di obliare per ridiventare fanciullo.

Il circo europeo non vuole sbalordire con i colossali apparati della scenografia, o con la mobilitazione di interi reggimenti di animali esotici.

Lo scopo del circo europeo è quello di cercare di colpire l'immaginazione e il sentimento degli spettatori, soprattutto dei più piccoli.

Solo con l'avvento in Europa del circo americano con il gusto del colossale del celebre circo "Barnum and Bailey" si scoprirà una diversa dimensione del divertimento circense, ma gli europei non se ne lasceranno conquistare.

Anello di congiunzione importante fra circo e cinema è rappresentato da Fellini. I suoi film rispecchiano e amplificano il punto di vista più intimo del regista, le sue fantasie, la sua poetica, i suoi stati d'animo, le sceneggiature riflettono non filtrano questo contributo e sfaccettature personali. Fellini diceva: «Il circo non è solo uno spettacolo: è un'esperienza di vita. È un modo di viaggiare nella propria vita».

Già questo rivela l'aspetto essenziale del circo, ma il regista aggiunge:

Nel circo corre un'aria di mattatoio. Vi sono le follie, le esperienze terrorizzanti. Eppure il tendone, quell'odore di bestie, hanno per me qualcosa di familiare, l'emozione di simili spettacoli si riallacciano, certamente, alle esperienze dell'antico Circo Massimo, c'è il sangue in mezzo alla segatura.

Fellini ha rappresentato sullo schermo tutte le sue emozioni e paure infantili, ed ha tracciato un ritratto autentico del circo, che non è solo riso, divertimento, maestria, ma anche sofferenza per una vita difficile, affannosa e assurda, pur piena di fascino.

Fellini avrebbe voluto fare una storia del circo, ma non riuscì nel suo intento.

Ci provò negli Stati Uniti Cecil B. De Mille con *Il più grande spettacolo del mondo*, ma nonostante lo sforzo di rappresentare gli spettacoli del grande "Barnum and Bailey", il film si riduceva soltanto ad un melodramma di amore e morte.

In ultimo, ma non per ultimo, un famoso film di Charlie Chaplin del 1952: *Limelight, Luci della ribalta*. È la patetica storia di Calvero, un clown, appunto, un tempo famoso, ora consumato dalla solitudine e dall'alcol, il quale trova un riscatto nell'aiutare una giovane ballerina sventurata, fino a sospingerla verso il successo. Ma quando lei, ardente di riconoscenza, se ne innamora, Calvero, con fermezza morale, l'inclina verso l'amore di un giovane pianista.

Il film è per vari aspetti anche un documento storico: fu l'ultimo girato dal grande regista negli stati Uniti, dove, però, non fu proiettato che nel 1972. Nella gag che conduce al tragico epilogo, Chaplin recita per l'unica volta insieme al suo grande rivale del cinema muto, Buster Keaton, il quale, peraltro, in un destino singolarmente analogo a quello del protagonista, era stato alcolista negli anni seguenti il suo declino. Il tema fondamentale della colonna sonora è uno dei più universalmente noti, e la colonna stessa fu premiata retroattivamente con l'Oscar nel 1972.

CIRCO E MELODRAMMA

Proprio il melodramma non può essere taciuto, sebbene la curva del suo declino segua l'ascesa del circo moderno. Penso a *Pagliacci* di Ruggero Leoncavallo, di cui il musicista verista scrisse sia il libretto sia la partitura musicale.

La storia di Canio, comico piuttosto che clown, ha vari caratteri simili a quella di Calvero: l'epilogo mortale sul palcoscenico, anche se in questo caso Canio non subisce la morte ma la impone; il contrasto tra l'apparenza e l'ilarità pubbliche e l'acuto dolore interiore:

Tramuta in lazzi lo spasimo e il pianto,
in una smorfia, il singhiozzo e 'l dolor.
Ridi, Pagliaccio, sul tuo amore infranto,
ridi del duol che t'avvelena il cor!

In questo senso il verso più significativo è il primo della strofa precedente: «Vesti la giubba e la faccia infarina», che esprime il tentativo di dissimulare l'anima nella vestizione del corpo, ed evoca la sequenza di Calvero di fronte allo specchio.

E tuttavia, lungi dalla misura e dal mesto equilibrio di Calvero, Canio rifiuta, infine, tanto il dominio della passione quanto il gioco della finzione, e, travolto affatto dalla gelosia, uccide Nedda.

Se volessimo proseguire la ricerca lungo questa linea di confine con quel protagonista parzi\ale delle arti circensi che è il clown, il pensiero andrebbe indietro di altri quarant'anni, a quella opera di Verdi che è una delle sue più popolari: *Rigoletto*.

La storia del buffone della corte di Mantova è troppo nota per esser riassunta qui. Limitiamoci a notare, da un canto, che il personaggio si iscrive nella storia del giullare, a cui accennavamo sopra; dall'altro canto, il protagonista ha sin dall'inizio un ghigno sarcastico e crudele verso le vittime del suo padrone, di cui indica e commenta quelle sventure, che poi la "maledizione" ritorcerà contro di lui e la figlia.

LA FORMAZIONE DEGLI ARTISTI CIRCENSI

Nell'affrontare questo argomento non si può ignorare principalmente la formazione dell'individuo, del cittadino, perché un corretto processo formativo per le nuove generazioni rappresenta il presupposto per la democrazia del futuro.

La presa di coscienza del problema si è resa necessaria anche in connessione con l'adozione della moneta unica europea, con la conseguente necessaria convergenza delle politiche economiche finanziarie e, quindi, alle nuove concrete prospettive che si aprono per il mercato del lavoro e per la libera circolazione dei lavoratori europei.

È indispensabile, quindi, una formazione più completa ed adeguata dei giovani e bisogna contrastare in maniera efficace il fenomeno dell'abbandono degli studi, molto presente fra i figli dei lavoratori viaggianti che, per motivi di lavoro delle loro famiglie, vivono una realtà fatta di spostamenti continui, senza una residenza stabile, con una chiara difficoltà ad inserirsi nel tessuto socio-culturale della città in cui si trovano.

Si tratta dei figli dei lavoratori circensi: girovaghi o stagionali, acrobati saltimbanchi, comici, giocolieri, giostrai, ma soprattutto sono bambini che, come tutti gli altri, hanno il diritto di crescere, frequentare la scuola, ricevere un'istruzione, come stabilisce la costituzione italiana all'art. 34, a tutti deve essere data la possibilità di raggiungere i più alti livelli di formazione culturale e professionale e, per il raggiungimento dei fini costituzionali, ai più capaci e meritevoli, privi di mezzi, deve essere garantito l'intervento pubblico a sostegno delle spese.

Va ricordata inoltre la risoluzione del consiglio dei Ministri dell'educazione dell'unione Europea n89/c153/02, con cui gli Stati membri si sono impegnati a promuovere una serie di iniziative per la partecipazione al sistema scolastico della comunità di girovaghi, incrementandone la frequenza.

La risoluzione fornisce alcune indicazioni, definisce idonei percorsi formativi e predisposizione di strumenti scolastici, incentivi e forme di coordinamento fra scuole e di collaborazione fra istituzioni scolastiche e amministrazioni locali, supporto e modalità che facilitano i rapporti scuola-famiglia, sostegno alle famiglie, assistenza agli insegnanti, agli allievi, ai genitori, valorizzazione della cultura girovaga.

In ambito europeo importante è il programma “Comenius”, un progetto comunitario che promuove la cooperazione fra paesi nel campo dell’istruzione scolastica materna, elementare e secondaria, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’istruzione dei figli dei lavoratori emigranti, che esercitano una professione itinerante.

La formazione della nuova cittadinanza moderna, deve basarsi anche su una cultura dei valori, del rispetto, dei diritti umani e quindi attribuisce alla scuola un modo fondamentale in cui si formano le identità e la coscienza collettiva dei giovani.

Creare una “scuola del circo” è stata un’aspirazione sempre presente nel mondo circense, che sentiva l’esigenza della conservazione e della trasmissione del patrimonio artistico culturale alle nuove generazioni.

Si deve all’impegno di Egidio Palmiri la creazione dell’Accademia del circo di cui è presidente dal 1988, anno della sua istituzione.

Si è dovuto attendere molto perchè si realizzasse il suo desiderio, principalmente l’approvazione della legge n° 337 del 18.3.1968, che ha riconosciuto all’art. 1 «la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante».

Tuttavia i limitati fondi, utilizzati per altre urgenti necessità, non consentiva l’immediata istituzione della scuola

Con la legge n° 163 del 30.5.1985 fu istituito fra l’altro il Fondo Unico per lo Spettacolo, dove fu possibile stanziare fondi

per la costituzione di una formazione professionale complessa quale quella circense.

Nel 1988, grazie anche all'impegno dei consiglieri dell'Ente Nazionale Circhi Italiani, il progetto viene formalmente realizzato sull'esempio delle scuole Statali di Circo, quali quella di Mosca e quelle francesi.

All'inizio l'Accademia fu ospitata nel quartiere invernale del circo Americano di Enis Togni a Verona, successivamente si è trasferita nel Cesenatico in una sede ampia ed accogliente in mezzo al verde e a pochi metri dal mare.

L'Accademia si propone di tramandare alle nuove generazioni le tecniche di ogni disciplina, che concorre alla realizzazione dello spettacolo circense, avvalendosi della collaborazione, quali docenti, di artisti fra i più qualificati del mondo, riservando particolare attenzione alla tradizione tecnica e artistica italiana.

Gli allievi che si sono diplomati finora, sono impegnati nei circhi più importanti in Italia e all'estero; i migliori hanno ottenuto riconoscimenti in manifestazioni internazionali.

Il corso è composto da quattro anni e risulta così articolato:

- il primo anno è dedicato all'insegnamento di nozioni fondamentali e generali;
- il secondo anno alla individuazione di alcune specialità da coltivare da parte dell'allievo;
- il terzo alla creazione e realizzazione del numero singolo o collettivo;
- il quarto al suo perfezionamento.
- la specializzazione riguarda le discipline circensi, quali acrobazia, contorsionismo, arte dell'equilibrio, giocoleria, trapezio.

L'Accademia è strutturata in forma convittuale (unico caso in Europa), gli alunni risultano così seguiti quotidianamente, non so-

lo nella fase di apprendimento e allenamento, ma anche nella corretta alimentazione, nello sviluppo fisico e nell'attività del tempo libero.

Fra le materie di insegnamento risultano inseriti i corsi di storia del circo antico e moderno, dello spettacolo in piazza, della commedia dell'arte, della musica, della danza, della dizione, ed anche elementari cognizioni giuridiche attinenti l'organizzazione dei complessi circensi.

I ragazzi nella mattina frequentano regolarmente la scuola tradizionale, nel pomeriggio in Accademia, vengono seguiti anche nei compiti loro assegnati.

Accanto a questa importante fondazione (patrocinata dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali) sono sorte altre scuole con finalità simili a quelle dell'Accademia del circo, ma non certo di eguale impegno e completezza di formazione professionale, come:

Circo Maximo (con sede a Roma)

Di recente apertura, si propone di insegnare a grandi e piccoli arti e tecniche quali: giocoleria, acrobatica, circomotricità, equilibrismo, teatro e danza; il tutto con insegnanti qualificati, professionisti dello spettacolo con la collaborazione artistica del clown Moloud Oukili della fondazione Parada dei ragazzi di Bucarest; le tariffe del Circo Maximo sono le stesse applicate dai Centri Sportivi Circo-scrizionali.

MTM Scuola di Clown (con sede a Roma)

VIP ViviamoInPositivo (con sede a Marino - Rm)

Associazione Culturale no profit

L'Associazione dedica il suo impegno al volontariato in *clownterapia* e al programma di formazione Vip-Clown-Volontari-del-Sorriso.

Il servizio si svolge principalmente su tre fronti:

- 1) organizzazione e conduzione di corsi, seminari, laboratori atti a favore della crescita personale e spirituale; il recupero della capacità di autoguarigione e della *gioia*;
- 2) formare e indirizzare clown-volontari del sorriso che portino il sorriso in luoghi di disagio: negli ospedali, nelle case di cura, nei luoghi di sofferenza, nelle comunità di disabili; in città e ovunque ci sia bisogno di portare il sorriso e l'amore;
- 3) svolgere un servizio di collaborazione con il Terzo Mondo tramite l'adozione di bambini a distanza.

ENTE NAZIONALE CIRCHI

Parlando di formazione non si può ignorare l'importanza che ha avuto anche in questo settore L'Ente Nazionale Circhi.

Unica associazione di categoria esistente nel nostro Paese ha avuto un ruolo attivo nel riconoscimento dell'arte circense da parte delle Istituzioni.

Nata nel 1948 ad opera di alcuni nomi più noti del circo italiano (Ercole Togni, Leonida Casartelli, Paolo Orfei, ecc) ha avuto il suo atto costitutivo ufficiale il 15 aprile 1973.

L'Ente raggruppa la quasi totalità dei complessi circensi esistenti in Italia, a cominciare dai maggiori (Circo Americano, Medrano, Moira Orfei, Florilegio, Embell Riva), fino a quelli a conduzione familiare.

L'Ente rappresenta le imprese associate, tutelandone le attività e fornendone lo sviluppo tecnico ed economico senza fine di lucro, sostenendosi con le quote associative degli iscritti.

Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Consiglio di presidenza, il Collegio dei revisori dei conti. L'Ente Nazionale Circhi, che aderisce all'AGIS, gestisce e sostiene l'Accademia del Circo.

- Presidente: Egidio Palmiri
- Vice Presidente: Antonio Buccioni
- Consiglio direttivo: Ennio Togni, Ugo De Rocchi, Walter Nones, Roberto Bellucci, Paolo Codanti, Rosa Zavatta, Loris Dell'Acqua.

Fra i meriti principali dell'ENC ricordiamo l'ottenimento della legge 337 del 18 marzo 1968 nella quale lo Stato, per la prima

volta nel mondo occidentale, riconosce la funzione sociale del circo. Altro importante traguardo la fondazione dell'Accademia del Circo, unico istituto di formazione professionale alle arti circensi a struttura convittuale esistente in occidente.

VALUTAZIONE DELLO STATO DELLA NORMATIVA ATTUALE

Con l'approvazione della Legge n° 337 del 18.3.1968, finalmente ci si accorge dell'importanza dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti e si avverte la necessità di assicurare ad essi un'organica disciplina adeguata al crescente sviluppo ed ai molteplici interessi del settore, con alcune concrete agevolazioni che potranno concorrere a consolidarne la struttura e a favorirne la diffusione, l'art. 1 recita: «Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore».

Quindi viene riconosciuta ai circhi equestri una funzione sociale e che essi rappresentano una forma di svago a carattere decisamente popolare ed accessibile a tutti.

Lo Stato, inoltre, si è reso conto che i circhi equestri da tempo versavano in uno stato di crisi economica, sia per la necessità di aggiornare continuamente gli impianti, in relazione ai progressi della tecnica ed al mutamento dei gusti del pubblico, sia per i costi di gestione e trasporto.

Il perdurare di tale situazione poteva segnare la graduale scomparsa di questo importante spettacolo, in quanto il settore non aveva mai beneficiato di alcuna forma di previdenza statale o locale, quindi si è avvertita la necessità di colmare tale lacuna accogliendo istanze che venivano da imprenditori e lavoratori.

Per avere però qualche risposta più concreta, fu necessaria la legge n° 163 del 30.5.1985, che istituisce fra l'altro, un fondo unico per lo spettacolo che consente di erogare contributi anche in favore delle attività circensi.

Altra legge fondamentale e importante, anche se non è rivolta esclusivamente al mondo dello spettacolo, è la legge n° 323 del 09.08.1999, che eleva l'obbligo scolastico a 9 anni.

Questo consente ai figli dei lavoratori dello spettacolo viaggiante di poter frequentare corsi di studio con il sostegno dello Stato, formando anche pluriclassi con insegnanti itineranti.

In conclusione, con questi provvedimenti si è voluto dare una nuova e più funzionale strutturazione al settore dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, prevedendo, nel contempo, un complesso di agevolazioni che potessero apportare un contributo per gli oneri gravanti sulle relative attività, alleviando quindi lo stato di grave disagio in cui da anni si dibattevano gli organizzatori.

Le leggi citate, pur apprezzabili, se non altro per aver evidenziato i problemi di questa categoria e tentato di risolverli, risultano attualmente per alcuni aspetti superate. Molte critiche giungono, infatti, dagli addetti al settore, per i problemi non ancora risolti: per esempio essi sostengono che non sono ben regolamentati i rilasci dei permessi e che tutti i circhi vengono selezionati con un sistema di turni a rotazione, senza considerare la qualità dello spettacolo.

La legge n° 337 del 1968, pur avendo il merito di essere stata la prima in un paese occidentale ad assicurare al settore circense contributi statali ed agevolazioni, oggi appare inadeguata e basata su criteri di assistenzialismo.

L'attuale normativa risulta insufficiente a garantire alla qualità degli spettacoli un adeguato contributo, inoltre, appare irrisoria la cifra destinata ai circhi, che è dello 0.7 % del Fondo Unico dello Spettacolo.

Altra carenza è la mancanza di archivi, collezioni e musei pubblici con documenti storici del circo. Al merito dei privati si deve l'esistenza di qualche collezione e documentazione.

L'Accademia del circo dispone di una biblioteca di circa 500 opere dedicate al circo e alle arti affini (magia, marionette e spettacolo popolare in genere), oltre a raccolte di video contenenti spettacoli completi e manifestazioni.

La parte centrale della biblioteca è formata dalla collezione di Massimo Alberini, che ha collaborato con il *Corriere della sera* e ha lasciato questo patrimonio librario agli allievi.

Tutto questo patrimonio, per evitarne la dispersione, andrebbe incrementato, sostenuto e incoraggiato con incentivi statali.

Anche il futuro dell'Accademia del circo meriterebbe l'attenzione delle istituzioni, in quanto i giovani che la frequentano, esterni al circo, richiedono aperture verso le altre arti, come avviene nelle Accademie di danza e teatro, con piani didattici adeguati e una fascia successiva a quelle della scuola elementare e media.

SUGGERIMENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE

La formazione e la salvaguardia delle arti circensi e delle famiglie storiche

Non sono mancati nella passata legislatura vari disegni di legge proposti da rappresentanti dei vari partiti presenti in Parlamento.

Ma nessuno di essi, nonostante fosse stato eletto in Senato un illustre personaggio dell'arte circense, il sen. Livio Togni, è mai arrivato all'approvazione definitiva.

La maggior parte di essi riguarda iniziative tendenti a vietare l'uso degli animali nei circhi, tema molto delicato da affrontare, poiché a sostegno delle due tesi: mantenerli o eliminarli, ci sono argomenti validi da ambo le parti.

Ritengo, comunque, che il problema si vada risolvendo da solo, poiché sempre meno vengono utilizzati gli animali puntando di più sulle capacità degli artisti, inoltre gli animali dei circhi non sono sottratti alla condizione naturale, ma si riproducono in cattività ormai da generazioni, perdendo anche le loro originarie caratteristiche. I circhi, ormai da anni, tendono ad abbandonare le circostanze umilianti e coercitive nelle tecniche di addestramento degli animali. Per molti la loro presenza nel circo è un momento fondamentale di cultura e di contatto con la natura.

Infine il circo resta, in molti casi, l'unica occasione per vedere animali dal vivo, soprattutto per il mondo dell'infanzia, non a caso le esibizioni di essi nei circhi italiani sono le più premiate e richieste nel mondo, all'estero si identificano con la tradizione circense del nostro paese.

Andrebbe semmai controllato e incentivato con la massima attenzione il processo di autodisciplina che in questo campo distingue il nostro circo, e che ha già notevoli risultati.

È necessaria, ad esempio sul modello francese, l'introduzione di un certificato di capacità che il Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio rilasci in base ad ogni singola specie animale, nonché, sempre presso lo stesso Ministero, un monitoraggio di tutte le persone che si occupano di animali nei circhi.

Degni di attenzione e di nota, per argomenti che rimangono ancora insoluti e pertanto andrebbero riproposti nella presente legislatura, sono i disegni di legge n° 1026, n° 3632 e n° 963, presentati al Senato nella passata legislatura dal sen. Togni ed altri.

Il primo evidenzia i problemi dovuti alla difficoltà di disciplina di un settore, per sua cultura non integrato nella società e non sempre in condizione di rispetto delle regole, considerato che la legge n° 337 del 18.03.1968 non è più adeguata al mutamento della società.

I problemi sono: scarsa professionalità di molte imprese (dovuta anche alla liberalizzazione delle licenze), difficoltà di reperire aree e i rapporti difficili con le istituzioni locali.

I circhi più importanti scelgono, ormai da molto tempo, di trascorrere la maggior parte dell'anno in paesi stranieri, dove sono più apprezzati e dove è più semplice il rapporto con gli Enti locali, soprattutto per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e l'utilizzo di aree attrezzate.

Tutto questo perché all'estero l'arte circense viene riconosciuta effettivamente come arte e la normativa ne favorisce la realizzazione.

Il Legislatore individua, nella proposta di legge, i circhi di interesse storico e nazionale, che, tramite la corrispondenza ad appositi criteri, avranno una sorta di "denominazione controllata", resa necessaria dalla presenza di una moltitudine di imprese operanti nel settore con scarsa professionalità.

Nella pubblicazione *Il circo italiano* sono elencati i pochissimi circhi italiani di interesse storico rimasti:

Circo Americano (famiglia Enis Togni)

Nonostante l'insegna esotica, diffonde all'estero la tradizione italiana: è considerato il più grande complesso europeo, e spicca per i numeri di addestramento creati dalla vedette mondiale Flavio Togni.

Circo Medrano (famiglie Casartelli e De Rocchi)

Animato da una numerosissima e versatile famiglia, presenta sfarzosi spettacoli in tutti i paesi europei e del Mediterraneo.

Circo Moira Orfei (famiglie Orfei e Nones)

Icona storica del circo Italiano, Moira e il marito Walter Nones, animano un circo dove sono di casa le più grandi attrazioni del mondo e anima scambi culturali con circhi cinesi o russi.

Circo Florilegio (famiglia Darix Togni)

Nato come operazione nostalgico-autoironica sul circo classico all'antica italiana, è diventato un successo culturale europeo e, imitatissimo nel mondo, è tra i massimi ispiratori del rinnovamento del circo tradizionale degli anni '90.

Circo Lidia Togni (famiglia Togni Canestrelli)

È tra i più grandi circhi popolari, costante nella qualità dei propri spettacoli, e fedele alla tradizione equestre ad elevati livelli.

Il legislatore, inoltre, vuole disciplinare l'assegnazione delle aree che gli Enti locali dovrebbero assegnare attraverso precise norme:

- obbligo di stesura di un elenco delle aree disponibili e possibili contributi a quelle amministrazioni che riterranno necessario attrezzare aree per la sosta dei circhi;

- stabilire una regolarità degli spettacoli, come infatti è ormai in uso quasi ovunque in Europa e secondo precisi livelli qualitativi;
- speciali riduzioni dei costi sull'energia elettrica per uso industriale;
- riduzioni delle imposte sui vari supporti pubblicitari;
- maggiore flessibilità, in sintonia con gli attuali parametri europei, nella normativa sulla circolazione soprattutto per lo spazio necessario al trasporto degli animali con misure eccezionali per la lunghezza dei rimorchi.

Il Disegno di legge n° 3632 sempre del Senato è molto specifico e riguarda l'estensione dei requisiti previdenziali per alcune categorie circensi, che sono rimaste escluse dagli interventi legislativi che hanno definito i termini per l'accesso al trattamento pensionistico per i ballerini che attualmente è stabilito in 52 anni per gli uomini e 47 per le donne.

Le categorie di lavoratori che sono assimilabili alle precedenti sono: i contorsionisti, gli acrobati ed i trapezisti, la cui prestazione professionale è legata alla capacità fisiologica che decresce progressivamente con l'avanzamento dell'età.

Il D.D.L. 738 riguarda un problema, già affrontato nelle passate legislature e non risolto, nonostante ci fosse l'accordo di tutti i gruppi parlamentari. Esso propone la promozione delle attività degli artisti di strada, che vogliono offrirsi al pubblico con la massima libertà, senza il corrispettivo pagamento di un biglietto. Questa attività, che è considerata diversa da gran parte della cultura ufficiale, potrebbe essere una risposta alla globalizzazione ed ai processi di omologazione culturale ad essa sottesi, la riscoperta dei valori tradizionali e culturali degli artisti di strada, aiuta la riconsiderazione della "piazza" come luogo di aggregazione e partecipazione alla comunità.

Con i 3 articoli del D.D.L. viene riconosciuta per la prima volta la dignità culturale dell'attività degli artisti di strada, vengono previsti i luoghi dove poterla esercitare, svincolata dal regime di occupazione permanente del suolo pubblico, con appositi regolamenti comunali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge, si definiscono modalità di accesso, eventuali orari, limiti acustici e si individuano i luoghi dove non è possibile svolgere l'arte di strada (attualmente è ancora in vigore il R.D. del 18.06.1931 n° 733 del T.U.L.P.S. che al titolo III artt. 68-69-70 vieta le esibizioni spontanee degli artisti in piazza).

Il D.D.L. 963 detta norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo.

Nell'attuale legislatura nessuno ha ripreso finora i temi affrontati dal senatore Togni che, appartenendo ad una illustre dinastia circense, ha una particolare conoscenza e sensibilità dei problemi della categoria che noi italiani stentiamo a riconoscere.

L'arte circense è molto più apprezzata all'estero che in Italia, nonostante i molti artisti che si sono affermati in questo campo siano italiani, molto stimati ed apprezzati nel mondo. Nell'attuale legislatura i D.D.L. presentati riguardano principalmente il divieto dell'utilizzo di animali nei circhi.

Bisogna dare atto ad alcuni parlamentari di aver riproposto un tema molto importante che è quello sul diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo.

Fra l'altro due progetti di legge, recepiscono le indicazioni contenute nella già citata risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'educazione dell'Unione Europea: n° 83/C153/02.

I due disegni di legge della Camera sono il n° 1544, su proposta degli onorevoli Evangelisti, Berillo, Bucchino, Cancrini ed altri ed il n° 2425 dell'onorevole La Loggia.

I D.D.L. hanno lo scopo, sulla scia di quanto realizzato dalla Regione Toscana, di ridurre la dispersione scolastica e migliorare

la qualità del largo progetto formativo, fornendo organicità al loro percorso scolastico.

Il D.D.L. n° 1544 intende fornire alle amministrazioni regionali una serie di strumenti che possono essere utilizzati al fine di meglio realizzare gli obiettivi della proposta di legge, sono previsti accordi con soggetti privati (ad esempio fondazioni che operano nel sociale) e lo svolgimento di attività di coordinamento fra le varie iniziative.

Pur rispettando l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, si vuole mettere in collegamento le scuole alle quali sono iscritti gli alunni, creandone una serie, per far sì che il progetto formativo degli studenti sia monitorato nel lungo periodo e possa avere la maggiore organicità possibile.

Infine la proposta di legge detta alcune linee guida nei confronti delle direzioni degli uffici scolastici regionali, che, ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni con i soggetti privati, avranno il compito di mettere a disposizione delle famiglie e delle scuole interessate, figure atte a mediare per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia.

Dovranno inoltre rapportare i ragazzi nei momenti di passaggio da una scuola ad un'altra, sensibilizzando gli Enti locali che vengono così coinvolti in una operazione di grande interesse sociale, per una disposizione delle zone di sosta dei circhi funzionali alla frequenza scolastica, fornendo alle famiglie le necessarie informazioni sulle istituzioni scolastiche afferenti alla rete.

È di questi ultimi giorni la presentazione del D.D.L. n° 3224 alla Camera dei Deputati degli on.li Bono e Rositani, che prevede disposizioni per la riforma degli interventi dello Stato in favore dello spettacolo ed introduce nuovi incentivi fiscali.

Esso, se da una parte ha il merito di colmare la carenza dell'attuale normativa, in generale per il mondo di tutto lo spettacolo, per quanto riguarda il settore dei circhi non aggiunge nulla di più di quanto previsto nella legge in vigore. Quindi il circo

continua ad essere considerato, diciamo così, la Cenerentola rispetto al resto dello spettacolo, fra l'altro nella nuova proposta si continua a considerare nello stesso fondo contributivo i "circhi e spettacoli viaggianti", pur trattandosi ormai di due settori con vocazione e problematiche completamente diverse, tanto da essere necessariamente seguiti separatamente. Infatti per spettacoli viaggianti si intende il mondo del Luna Park, in cui oggi il concetto di spettacolo è stato sostituito con il divertimento meccanico.

Forse sarebbe il caso di riunire in una stessa area tutti i settori artisticamente più affini al circo e al teatro di strada come avviene in Francia.

Sarebbe auspicabile che le Istituzioni, tenuto conto delle carenze legislative, procedessero ad un rigoroso censimento di tutti i provvedimenti emanati finora in materia, proponendo al Parlamento l'abrogazione della normativa inutile perché superata dalle nuove circostanze storiche e l'adeguamento della legislazione alle nuove esigenze.

Inoltre sarebbe molto importante un rapporto più assiduo e collaborativo con le Amministrazioni locali, per assicurarsi che tutte abbiano adempiuto, per esempio, all'obbligo della legge 337 del '68, che prevede la compilazione, da parte dei comuni, di un elenco, da aggiornare ogni anno, delle aree da utilizzare per la permanenza dei circhi.

Perché tutto ciò che è stato sopra evidenziato avvenga è necessario che esista una ferma volontà politica, la sola adatta all'attuazione di riforme importanti che possano risolvere tutte le problematiche del settore.

BIBLIOGRAFIA

- A. CERVELLATI, *Storia del circo Italiano – Questa sera grande spettacolo*, Milano: Edizioni Avanti! 1961
- A. CERVELLATI, *Storia dei Clowns*, Bologna 1946
- J. DE ARMINAN, *Biografia del circo*, Madrid Escelier 1958
- G. PRETINI, *L'anima del circo* (con le memorie di Joseph Grimaldi), Udine 1989
- C. BRAGAGLIA, *Cinema e circo una lunga amicizia*, Agenda 1993
- Il circo italiano – un patrimonio artistico nazionale*, a cura dei “Circhi Italiani di interesse storico” – testi di Raffaele DE RITIS, con prefazione del sen. Livio TOGNI.

Articoli della rivista *Il circo*

Atti Parlamentari inerenti la materia trattata

Atti Parlamentari europei relativi alla Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Istruzione riuniti in sede di consiglio il 22.05.1989, concernente la scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano la professione itinerante (89/C/153/01)

Delibere delle Giunte Comunali del Comune di Roma n° 197 del 08.10.1998 e 407 del 16.07.2002

ALUNNI NOMADI E ZINGARI : LA NORMATIVA

A LIVELLO EUROPEO

La Risoluzione del 22 maggio 1989

La *Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Istruzione riuniti in sede di Consiglio concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei viaggianti del 22.05.1989* (89/C 153/92), nella quale si enucleano i diversi ambiti d'intervento (strutturale, pedagogico, formativo, d'informazione e ricerca, di concertazione e coordinamento) che gli Stati membri dovranno promuovere a livello nazionale e poi raccordare a livello comunitario. Si tratta di un documento che assume una straordinaria importanza per gli zingari in quanto, in uno dei paragrafi si rileva che *"la loro cultura e la loro lingua fanno parte, da più di un millennio, del patrimonio culturale e linguistico della Comunità"*.

Testo integrale

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI DELL'ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano professioni itineranti (89/C 153/01)

IL CONSIGLIO E I MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, che contempla un programma d'azione in materia di istruzione (1),

considerando che il Parlamento europeo ha adottato, il 16 marzo 1984, una risoluzione concernente l'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora (2), con la quale invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri e ad elaborare, d'intesa con le organizzazioni rappresentative dei genitori dei ragazzi in parola, misure atte a garantire a detti ragazzi un'adeguata istruzione, indipendentemente dal paese comunitario in cui essi si trovano;

considerando che le professioni itineranti costituiscono attualmente nella Comunità una popolazione di circa 200 000 persone;

considerando che la situazione attuale, in particolare nel settore scolastico, è alquanto preoccupante ; che molti ragazzi non frequentano regolarmente la scuola e che alcuni non sono mai scolarizzati ; che una percentuale troppo esigua raggiunge e supera la soglia dell'insegnamento secondario ; che i risultati non sono proporzionati alla durata presunta della scolarizzazione;

considerando che la scolarizzazione, segnatamente grazie agli strumenti che può fornire, sia di adeguamento ad un ambiente mutevole, sia di autonomia personale e professionale, è un fattore fondamentale nell'avvenire culturale, sociale ed economico delle professioni itineranti, che i genitori ne sono consapevoli e che la volontà di scolarizzazione si sta accentuando,

prendendo atto dei risultati e delle raccomandazioni contenuti negli studi finanziati dalla Commissione in merito alla scolarizzazione dei figli di genitori che

esercitano una professione itinerante nei dodici Stati della Comunità, nonché degli orientamenti risultanti dalla relazione di sintesi, dalla consultazione di rappresentanti di zingari e girovaghi, da scambi di opinioni tra esperti e rappresentanti dei ministri della pubblica istruzione,

ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

Il Consiglio ed i ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, cercheranno di promuovere un complesso di misure in materia di scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano una professione itinerante, misure che, ferme restando le azioni già intraprese dagli Stati membri in funzione di situazioni particolari verificatesi in questo settore, hanno lo scopo di sviluppare un'impostazione globale e strutturale che contribuisca a vincere i considerevoli ostacoli che frenano l'accesso alla scuola di tali ragazzi.

Previa consultazione degli ambienti professionali interessati, tali misure mireranno: - a favorire le iniziative innovatrici;

- a proporre e sostenere azioni positive e adeguate;
- a far sì che le azioni si integrino reciprocamente;
- a diffondere ampiamente i risultati e gli insegnamenti che ne derivano.

1. A livello degli Stati membri

Entro i limiti costituzionali e finanziari, nonché delle proprie politiche e strutture nel campo dell'istruzione, gli Stati membri cercheranno di: (1) GU n. C 38 del 19.2.1976, pag. 1. (2) GU n. C 104 del 16.4.1984, pag. 144. 1.1. Migliorare l'informazione delle famiglie itineranti (battellieri, personale del circo e delle fiere) sui dispositivi relativi all'istruzione, sull'iter scolastico e sugli aiuti specifici messi a loro disposizione dai poteri pubblici o dall'iniziativa privata, affinché i genitori possano seguire responsabilmente lo svolgimento dell'istruzione scolastica dei propri figli.

1.2. Migliorare, per quanto possibile, l'accessibilità delle scuole materne ed elementari ai figli di itineranti (battellieri, personale del circo e delle fiere) grazie ad esempio ai provvedimenti seguenti: a) promozione, nei casi in cui sia possibile adottare misure valide ed appropriate, di unità mobili di insegnamento (UMI) per i figli di itineranti, che accompagnano o seguono i circhi o il personale delle fiere nei loro spostamenti;

b) stimolare le scuole materne ed elementari: - situate in prossimità dei luoghi di ormeggio, a praticare una pedagogia adeguata alle esigenze ed allo stile di vita dei figli dei battellieri;

- atte ad accogliere i figli del personale del circo e delle fiere durante la sosta invernale, a praticare pedagogie appropriate in collaborazione con le UMI, ove esistano;

c) promuovere eventualmente la designazione di consulenti itineranti che assistano i genitori nella fase prescolastica dell'istruzione dei figli o li aiutino a sorvegliare l'insegnamento a distanza allorché abbiano optato per questa formula;

d) d'introdurre eventualmente dei libretti scolastici che attestino la frequenza ed il profitto scolastico.

1.3. Prendere provvedimenti affinché le tre categorie di ragazzi summenzionate possano accedere ad un'istruzione secondaria completa e ad una formazione professionale adeguata, favorendo ad esempio: - la formazione alternata, che sembra meglio rispondere alle esigenze specifiche (una formazione pratica sul posto durante la stagione di attività, una formazione teorica durante la sosta invernale);

- la creazione, se necessario, di scuole secondarie del circo per i figli del personale del circo e per gli adolescenti che desiderano prepararsi ad una carriera di artista del circo, qualora il numero di ragazzi giustifichi l'adozione di una misura del genere.

1.4. Favorire la messa a disposizione di convitti o pensioni per queste tre categorie di alunni nei casi appropriati.

1.5. Stimolare se necessario le strutture competenti ad informare gli insegnanti, durante la loro formazione iniziale e permanente, delle situazioni e delle esigenze specifiche dei figli di itineranti.

1.6. Promuovere l'assistenza agli insegnanti, agli educatori, ai direttori di scuole e di convitti ed ai responsabili di UMI, rispettando comunque i loro sistemi d'insegnamento.

2. A livello della Comunità

2.1. Un intervento comunitario in questo settore è utile per incentivare le iniziative nazionali in materia di scambio di esperienze e per beneficiare di progetti pilota innovativi.

2.2. La realizzazione di esperimenti pilota finalizzati a scambi di opinioni e di esperienze tra gli interessati.

2.3. La Commissione provvederà affinché tali provvedimenti siano coerenti con le azioni comunitarie già programmate nel settore dell'istruzione.

Essa provvederà alla coerenza con le azioni comunitarie in materia di istruzione degli altri itineranti, come gli zingari e i girovaghi.

Inoltre essa farà sì che tali azioni siano complementari di altre azioni comunitarie, come quelle del Fondo sociale europeo.

2.4. Entro il 31 dicembre 1993 la Commissione presenterà al Consiglio, al Parlamento europeo e al comitato dell'istruzione una relazione sull'attuazione dei provvedimenti previsti dalla presente

La Raccomandazione

Raccomandazione n. R (2000) 4, scolarizzazione dei fanciulli sinti e rom

Il Comitato dei Ministri, in conformità all'articolo 15/b dello Statuto del Consiglio d'Europa

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione tra i suoi membri e che questo scopo può essere perseguito in modo particolare attraverso l'adozione di un'azione comune nel campo dell'educazione scolastica;

riconoscendo l'urgenza di stabilire nuove basi per future strategie educative in favore dei Rom e dei Sinti in Europa, soprattutto in ragione del tasso elevato di analfabetismo o di semi-analfabetismo che imperversa all'interno di questa comunità, dell'ampiezza dell'insuccesso scolastico, dello scarso numero di giovani che terminano gli studi primari e della persistenza di fattori quali l'assenteismo scolastico;

notando che i problemi ai quali sono confrontati i Rom e i Sinti in ambito scolastico sono in larga parte conseguenza delle politiche educative da tempo perseguite le quali hanno condotto all'assimilazione ed alla segregazione dei fanciulli rom e sinti nella scuola basandosi sul pretesto di un loro handicap socioculturale;

considerando che per porre rimedio alla posizione svantaggiata dei Rom e dei Sinti nelle società europee occorre garantire ai fanciulli rom e sinti pari opportunità nell'ambito dell'educazione scolastica;

considerando che la scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti deve costituire una priorità delle politiche nazionali condotte in favore dei Rom e dei Sinti;

in base allo spirito per cui le politiche volte a risolvere i problemi a cui i Rom e i Sinti sono confrontati nell'ambito dell'educazione scolastica debbono essere globali e fondate sulla constatazione che la questione della scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti è connessa ad un insieme di fattori e di condizioni preliminari, in particolare agli aspetti economici, sociali, culturali e alla lotta contro il razzismo e la discriminazione;

in base allo spirito secondo cui le politiche educative a favore dei fanciulli rom e sinti dovrebbero essere affiancate da una politica attiva per quanto attiene all'educazione degli adulti ed alla formazione professionale;

considerando che, sebbene già esista un testo relativo all'educazione scolastica dei fanciulli rom e sinti a livello degli Stati membri dell'Unione europea (Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Educazione riunito in seno al Consiglio, del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti e dei viaggianti; 89/C 153/02), è urgente disporre di un testo estensibile all'insieme degli Stati membri del Consiglio d'Europa;

tenendo conto della Convenzione - Quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie;

in base allo spirito delle Raccomandazioni 563 (1969) e 1203 (1993) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che puntualizzano le necessità in materia di scolarizzazione dei Rom e dei Sinti in Europa;

in base allo spirito delle Risoluzioni 125 (1981), 16 (1995) e 249 (1993) e della Raccomandazione 11 (1995) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali dell'Europa relative alla situazione dei Rom e dei Sinti in Europa;

in base allo spirito della Raccomandazione di politica generale 3 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza sulla lotta contro il razzismo e l'intolleranza nei confronti dei Rom e dei Sinti;

in base allo spirito dell'azione condotta dal Consiglio della cooperazione culturale (CDCC) per rispondere alla Risoluzione 125 (1981), ed in particolare, la pubblicazione del rapporto Rom e Sinti e Viaggianti (1985), aggiornato nel 1994 (Roma, Zingari Viaggianti, Edizioni del Consiglio d'Europa);

avendo preso atto con soddisfazione della nota stabilita dal Gruppo di specialisti sui Rom e Sinti circa la scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti: Elementi strategici di una politica di scolarizzazione rivolta ai fanciulli rom e sinti in Europa (MG-S-ROM (97) 11).

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

di rispettare, nell'attuazione della loro politica di educazione scolastica, i principi enunciati in annesso alla presente Raccomandazione;

di portare la presente Raccomandazione all'attenzione delle istanze pubbliche competenti nei rispettivi paesi, secondo le modalità appropriate.

Annesso alla Raccomandazione n0 R (2000) 4

PRINCIPI DIRETTIVI DI UNA POLITICA DI EDUCAZIONE SCOLASTICA RIVOLTA AI FANCIULLI ROM E SINTI IN EUROPA

TITOLO I – STRUTTURE

Articolo 1

Le politiche scolastiche a favore dei fanciulli rom e sinti dovrebbero essere affiancate da mezzi adeguati e da strutture flessibili indispensabili per rispecchiare l'eterogeneità delle popolazioni rom e sinte in Europa e per tenere conto dell'esistenza di gruppi rom e sinti con stile di vita itinerante o semi-itinerante. A tal proposito è possibile prevedere il ricorso ad un sistema di scolarizzazione a distanza che si avvalga delle nuove tecnologie di comunicazione.

Articolo 2

L'accento dovrebbe essere posto su di un migliore coordinamento dei livelli internazionali, nazionali, regionali e locali al fine di evitare la dispersione di sforzi e di favorire le sinergie.

Articolo 3

Gli Stati membri dovrebbero in questa ottica sensibilizzare i Ministeri dell'Istruzione (*) circa la questione della scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti.

Articolo 4

L'insegnamento prescolare dovrebbe essere ampiamente sviluppato e reso accessibile ai fanciulli rom e sinti, al fine di garantirne l'accesso all'insegnamento scolastico.

Articolo 5

Sarebbe altresì opportuno porre particolare attenzione ad una migliore comunicazione con e tra i genitori avvalendosi, se necessario, di mediatori espressi dalla comunità rom e sinti i quali avrebbero la possibilità di accesso ad una carriera professionale specifica.

Informazioni speciali e consigli dovrebbero essere forniti ai genitori circa l'obbligo di scolarizzazione e circa i meccanismi di sostegno che possono essere offerti alle famiglie da parte delle municipalità.

L'esclusione e la mancanza di conoscenze e di scolarizzazione (vedi analfabetismo di ritorno) dei genitori sono fattori che impediscono ai figli di beneficiare del sistema educativo.

Articolo 6

Delle strutture di sostegno adeguate dovrebbero essere realizzate al fine di consentire ai fanciulli rom e sinti di beneficiare, in particolare a seguito di azioni positive, di pari opportunità in ambito scolastico.

Articolo 7

Gli Stati membri sono invitati a fornire i mezzi necessari alla realizzazione delle politiche e dei provvedimenti summenzionati al fine di colmare il fosso che separa gli scolari rom e sinti da quelli appartenenti alla popolazione maggioritaria.

TITOLO II - PROGRAMMI SCOLASTICI E MATERIALE PEDAGOGICO

Articolo 8

Le misure educative in favore dei fanciulli rom e sinti dovrebbero collocarsi nel quadro di più vaste politiche interculturali e tenere conto delle caratteristiche della cultura romani e della posizione svantaggiata di numerosi Rom e Sinti negli Stati membri.

Articolo 9

I programmi scolastici nel loro insieme ed il materiale didattico dovrebbero essere concepiti in maniera tale da rispettare l'identità culturale dei fanciulli rom e sinti.

Si dovrebbe dunque introdurre la storia e la cultura dei Rom e dei Sinti nei supporti pedagogici al fine di rispecchiare l'identità culturale dei fanciulli rom e sinti.

La partecipazione dei rappresentanti delle comunità rom e sinte all'elaborazione di materiali riguardanti la storia, la cultura o la lingua dei Rom e dei Sinti dovrebbe essere incoraggiata.

Articolo 10

Gli Stati membri dovrebbero tuttavia assicurarsi che tali misure non si traducano in programmi distinti con il rischio di creazione di classi separate.

Articolo 11

Gli Stati membri dovrebbero altresì incoraggiare l'elaborazione di supporti pedagogici fondati su esempi di azioni riuscite al fine di aiutare gli insegnanti nel loro lavoro quotidiano con gli scolari rom e sinti.

Articolo 12

Nei paesi in cui la lingua sinta e romanì è parlata, occorrerebbe offrire ai fanciulli rom e sinti la possibilità di accedere ad un insegnamento nella propria lingua materna.

TITOLO III - RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Articolo 13

Sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di un insegnamento specifico nei programmi di preparazione dei futuri insegnanti allo scopo di fare acquisire le conoscenze ed una formazione che consenta loro una migliore comprensione degli scolari rom e sinti.

Tuttavia, l'educazione degli scolari rom e sinti dovrebbe restare parte integrante del sistema educativo globale.

Articolo 14

Le comunità rom e sinte dovrebbero essere coinvolte nell'elaborazione di questi programmi e poter trasmettere direttamente le informazioni ai futuri insegnanti.

Articolo 15

Bisognerebbe anche favorire il reclutamento e la formazione di insegnanti provenienti dalla comunità rom sinte.

TITOLO V - INFORMAZIONE, RICERCA E VALUTAZIONE

Articolo 16

Gli Stati membri dovrebbero sostenere dei piccoli progetti di ricerca/azione innovativi allo scopo di sviluppare delle risposte adatte ai bisogni locali. I risultati di queste iniziative dovrebbero essere successivamente diffusi.

Articolo 17

I risultati delle politiche educative in favore degli alunni rom e sinti dovrebbero essere osservati da vicino.

Tutti i soggetti coinvolti nella scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti (autorità scolastiche, insegnanti, genitori, organizzazioni non governative) dovrebbero essere invitati a partecipare al processo in modo continuativo.

Articolo 18

La valutazione delle politiche educative dovrebbe tenere conto di un insieme di criteri, compresi gli indici di sviluppo personale e sociale, senza limitarsi alle sole stime sui tassi di assiduità e sui fallimenti scolastici.

TITOLO V - CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO

Articolo 19

La partecipazione di tutte le parti coinvolte (Ministero dell'istruzione*, autorità scolastiche, famiglie e organizzazioni rom e sinte) all'elaborazione, alla realizzazione ed alla prosecuzione delle politiche educative in favore di Rom e di Sinti dovrebbe essere sostenuta dallo Stato.

Articolo 20

Sarebbe altresì opportuno avvalersi di mediatori provenienti dalle comunità rom e sinte, soprattutto per facilitare i contatti tra i Rom e i Sinti, la popolazione maggioritaria e le strutture scolastiche, evitando conflitti nella scuola; questo per tutti i gradi d'istruzione.

Articolo 21

I Ministeri dell'Istruzione*, nel contesto della sensibilizzazione citata all'articolo 1 del precedente titolo 3, dovrebbero agevolare il coordinamento degli sforzi dei diversi soggetti e consentire la trasmissione dell'informazione tra i diversi livelli delle autorità preposte all'educazione scolastica.

Articolo 22

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere in misura maggiore lo scambio di esperienze e di pratiche positive.

Raccomandazione adottata dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
il 3 febbraio 2000, durante la 696esima riunione dei Delegati dei Ministri

(*) in Italia, Ministero della Pubblica Istruzione (n.d.t.)

La Risoluzione del Parlamento Europeo

Risoluzione del Parlamento Europeo –Aprile 2005

Il Parlamento Europeo ,

- vista la celebrazione in data 8 aprile 2005 della Giornata internazionale dei Rom(1),
- visto il Trattato costituzionale firmato dai Capi di Stato e di governo il 29 ottobre 2004, la cui Seconda parte è costituita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti gli articoli 3, 6, 7, 29 e 149 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri a garantire pari opportunità per tutti i cittadini,
- visto l'articolo 13 del trattato CE che permette alla Comunità europea di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine(2) etnica,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, che vieta ogni discriminazione per motivi etnici,
- visti l'articolo 4 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sulla protezione delle minoranze nazionali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
- vista la Raccomandazione 1557(2002) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in particolare i suoi paragrafi 3 e 15 che rilevano il diffuso fenomeno della discriminazione contro i Rom nonché la necessità di rafforzare il sistema di monitoraggio delle discriminazioni nei loro confronti e di risolvere la questione del loro status giuridico,
- visto il documento adottato dal gruppo COCEN in vista del Consiglio europeo di Helsinki del 1999, dal titolo "Situazione dei Rom nei paesi candidati", in cui si sottolinea l'esigenza di una maggiore sensibilizzazione al problema del razzismo e delle discriminazioni contro i Rom,
- vista la Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(3),
- vista la Carta dei partiti politici europei per una società non razzista(4),– vista l'istituzione di un Gruppo di Commissari responsabili per i diritti fondamentali, la lotta contro le discriminazioni e le pari opportunità(5), e in attesa della presentazione della sua agenda,
- visti, il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia(6), le relazioni annuali e le relazioni tematiche dell'Osservatorio (EUMC) sul razzismo nell'UE e il Libro verde della Commissione su Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata (COM(2004)0379);

-
- vista la recente pubblicazione da parte della Commissione di una relazione che richiama l'attenzione sugli inquietanti livelli di ostilità e di violazioni dei diritti dell'uomo contro Rom, zingari e girovaghi in Europa(7),
 - viste la sua risoluzione del 27 gennaio 2005 sull'olocausto, l'antisemitismo e il razzismo(8),
 - visti gli strumenti giuridici internazionali quali la Raccomandazione generale XXVII (Discriminazioni nei confronti dei Rom) del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale e la raccomandazione di politica generale n. 3 sulla lotta al razzismo e all'intolleranza verso i Rom/zingari della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza,
 - visto l'esauritivo Piano d'azione adottato dai paesi dell'OSCE, tra cui gli Stati membri e i paesi candidati, incentrato sul miglioramento della situazione dei Rom e dei Sinti nella zona OSCE, nel quadro del quale gli Stati si impegnano, tra l'altro, a potenziare i loro sforzi volti a garantire che le popolazioni Rom e Sinti possano svolgere un ruolo completo ed equo nelle nostre società e a debellare la discriminazione nei loro confronti,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la data dell'8 aprile, proclamata Giornata internazionale dei Rom, è considerata una giornata celebrativa per questo popolo e al tempo stesso un'opportunità per sensibilizzare maggiormente il pubblico su quella che è la più numerosa minoranza etnica d'Europa e sulla gravità della sua esclusione sociale,
- B. considerando che i 12-15 milioni di Rom che vivono in Europa, 7-9 milioni dei quali nell'Unione europea, sono vittime di discriminazioni razziali e che molti di loro subiscono spesso gravi discriminazioni strutturali, condizioni di povertà ed esclusione sociale nonché una discriminazione multipla in base a sesso, età, disabilità e orientamento sessuale,
- C. sottolineando l'importanza di eliminare urgentemente la persistente e violenta tendenza a compiere atti di razzismo e discriminazione razziale contro i Rom e consapevole che ogni forma di impunità per attacchi razzisti, espressioni di odio, aggressioni fisiche da parte di gruppi estremisti, detenzioni illegali e maltrattamenti da parte della polizia originati da sentimenti di antizingarismo e fobia dei Rom contribuisce ad indebolire i principi della legge e della democrazia, tende ad incoraggiare il ripetersi di tali reati e richiede risoluti interventi volti ad eliminarli,
- D. rilevando che la mancata azione contro la discriminazione razziale e la xenofobia nei confronti dei Rom, soprattutto da parte delle pubbliche autorità, rappresenta un fattore che favorisce il persistere di tali problemi nella società,
- E. considerando che la comunità Rom continua a non essere considerata una minoranza etnica o nazionale in tutti gli Stati membri e paesi candidati e che essa pertanto non gode in tutti i paesi dei diritti connessi a tale status,
- F. considerando che, se molti Stati membri hanno rapidamente trasposto nell'ordinamento interno la direttiva 2000/43/CE, altri non vi hanno provveduto o lo hanno fatto in modo incompleto o non corretto,
- G. considerando che l'Olocausto dei Rom merita un pieno riconoscimento commisurato alla gravità dei crimini commessi dai nazisti per eliminare fisicamente i Rom d'Europa e chiedendo al riguardo alla Commissione e alle autorità competenti di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere l'azienda di allevamento suino dal sito dell'ex campo di concentramento di Lety u Pisku e di crearvi un degno memoriale,
- H. ricordando che un elevato numero di Rom è stato vittima di guerre e di "pulizia etnica" e continua ad essere vittima di persecuzioni in parti di regioni dell'ex Jugoslavia,
- I. deplorando che un notevole numero di Rom richiedenti asilo sono stati espulsi o

minacciati di espulsione dagli Stati membri ospitanti in violazione del principio di non-refoulement definito nella Convenzione di Ginevra del 1951 e protocolli associati,

J. deplorando che i Rom continuano ad essere sottorappresentati nelle compagini governative e nell'amministrazione pubblica degli Stati membri e dei paesi candidati in cui costituiscono una significativa percentuale della popolazione; che i loro governi si sono impegnati ad aumentare il numero di Rom che lavorano nell'ambito di strutture decisionali ma non hanno ancora compiuto progressi significativi,

K. riconoscendo la necessità di garantire l'effettiva partecipazione dei Rom alla vita politica, soprattutto per quanto riguarda le decisioni che interessano la vita e il benessere delle comunità Rom,

L. sottolineando che in nessun caso si dovrebbero elaborare ed applicare nuove normative in materia di cittadinanza che siano discriminatorie nei confronti di legittimi richiedenti la cittadinanza o che portino a ritirare la cittadinanza ai Rom che risiedono da lungo tempo in uno Stato membro o paese candidato,

M. considerando che, in una serie di paesi, esistono chiare indicazioni secondo cui le forze di polizia ed altre istanze del sistema penale risentono di pregiudizi nei confronti dei Rom, il che determina una sistematica discriminazione razziale nell'esercizio della giustizia penale,

N. considerando che i Rom sono regolarmente discriminati quanto all'assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale e rilevando con preoccupazione i casi di segregazione nei reparti di maternità e la sterilizzazione di donne Rom senza il loro consenso informato,

O. considerando che su vasta scala esistono condizioni di vita inferiori agli standard minimi e antigieniche nonché prove evidenti di ghettizzazione e che ai Rom viene regolarmente impedito di trasferirsi al di fuori di tali zone,

P. richiamando l'attenzione sui sistemi scolastici basati sulla segregazione razziale esistenti in alcuni Stati membri, in cui i bambini Rom ricevono un insegnamento mediocre in classi separate o vengono inseriti in classi destinate ai disabili mentali; riconoscendo che il miglioramento dell'accesso all'istruzione e delle opportunità per i Rom di conseguire titoli accademici è d'importanza fondamentale per fornire più ampie prospettive alle comunità Rom,

Q. considerando che in media le comunità Rom presentano livelli inaccettabilmente elevati di disoccupazione, il che richiede interventi specifici volti ad agevolare l'accesso al lavoro,

R. considerando le difficoltà incontrate dalla popolazione Rom per veder riconosciuta la propria cultura e deplorando che, nella maggior parte degli Stati membri e dei paesi candidati, i principali mezzi di informazione continuano a sottorappresentare i Rom nella loro programmazione, rafforzando, allo stesso tempo, uno stereotipo negativo del cittadino Rom attraverso articoli, spettacoli televisivi e radiofonici; rilevando altresì che le nuove tecnologie della comunicazione, compreso internet, possono anch'esse contribuire a combattere la fobia dei Rom.

(Il Parlamento Europeo:)

1. condanna fermamente qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della popolazione Rom;
2. invita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i paesi candidati ad esaminare il riconoscimento dei Rom come minoranza europea;

-
3. saluta con favore la recente dichiarazione del Presidente della Commissione Barroso in merito all'importanza di eliminare le discriminazioni contro i Rom e al ruolo che la Strategia di Lisbona potrebbe svolgere per migliorare le opportunità per questo popolo(9); sollecita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i paesi candidati ad adoperarsi pubblicamente per combattere l'antizingarismo/fobia dei Rom in tutte le sue forme a livello locale, nazionale, regionale o UE;
 4. sollecita la Commissione a includere il tema della lotta contro l'antizingarismo/fobia dei Rom in tutta Europa fra le sue priorità per il 2007, Anno europeo delle pari opportunità per tutti, ed esorta la società politica e civile a tutti i livelli a chiarire che l'odio razziale contro i Rom non può mai essere tollerato nella società europea;
 5. sollecita inoltre la Commissione ad assicurare ulteriormente, nel quadro dei requisiti politici dei criteri di Copenaghen, che i paesi candidati si adoperino realmente per rafforzare il primato della legge e proteggere i diritti dell'uomo e delle minoranze, in particolare quelli del popolo Rom;
 6. chiede che la Commissione elabori una comunicazione sulle modalità in cui l'UE, in cooperazione con gli Stati membri, possa coordinare e promuovere nel modo più efficace gli sforzi destinati a migliorare la situazione dei Rom, e adotti un piano d'azione contenente chiare raccomandazioni agli Stati membri e ai paesi candidati per conseguire una migliore integrazione economica, sociale e politica dei Rom;
 7. plaude agli Stati membri che hanno trasposto prontamente nel proprio ordinamento interno la direttiva 2000/43/CE, e sollecita quelli attualmente oggetto di una procedura di infrazione per "mancata comunicazione" ad attivarsi per rimediare agli scarsi progressi compiuti; invita il Consiglio ad adottare durante la presidenza lussemburghese la proposta decisione quadro dell'UE su razzismo e xenofobia che renderebbe perseguibili penalmente in tutta l'UE i reati connessi all'odio razziale, in merito alla quale il Parlamento europeo stesso deve essere nuovamente consultato;
 8. invita gli Stati membri e i paesi candidati a rafforzare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative intese a contrastare in modo specifico ed esplicito l'antizingarismo e la fobia dei Rom e a proibire la discriminazione razziale e i connessi fenomeni di intolleranza, sia diretti che indiretti, in tutti gli aspetti della vita pubblica;
 9. invita gli Stati membri e i paesi candidati a scambiare le migliori pratiche al fine di incoraggiare la promozione della cultura Rom;
 10. invita gli Stati membri a prendere opportuni provvedimenti per eliminare l'odio razziale e l'istigazione alla discriminazione e alla violenza contro i Rom nei mass media e in ogni forma di tecnologia della comunicazione, ed esorta i grandi media ad instaurare buone prassi in materia di assunzione di personale in modo che questo rifletta la composizione della popolazione;
 11. invita gli Stati membri e i paesi candidati a definire una strategia per migliorare la partecipazione dei Rom alle elezioni in qualità di votanti e candidati a tutti i livelli;

-
12. sottolinea l'esigenza di garantire pari diritti sociali e politici ai migranti di origine Rom;
13. sottolinea che la mancanza di documenti ufficiali costituisce un grave ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali dei Rom in Europa nonché al loro accesso a servizi che sono essenziali per l'inclusione sociale;
14. sollecita tutti gli Stati membri e i paesi candidati ad adottare misure concrete per migliorare l'accesso dei Rom ai mercati del lavoro al fine di assicurare loro una migliore occupazione a lungo termine;
15. invita gli Stati membri in cui i figli dei Rom vengono isolati in scuole per disabili mentali o sistemati in aule separate, ad avviare programmi di desegregazione entro un periodo di tempo prestabilito, incoraggiando così il libero accesso all'istruzione di qualità per i figli dei Rom e prevenendo sentimenti ostili ai Rom tra i ragazzi che frequentano le scuole;
16. ricorda la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 1989, concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi(10), e ritiene che garantire a tutti i figli dei Rom l'accesso all'istruzione ufficiale continui ad essere una priorità;
17. invita gli Stati membri e i paesi candidati ad adottare provvedimenti per garantire a tutti parità di accesso ai servizi di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale, a porre termine a tutte le pratiche di discriminazione, in particolare alla segregazione delle donne Rom nei reparti di maternità, e a impedire la pratica della sterilizzazione non consensuale delle donne Rom;
18. accoglie con favore la formazione di un Foro dei Rom e viaggiatori europei ed il lavoro dei gruppi del Parlamento che si occupano delle questioni dei Rom e delle minoranze; riconosce l'importanza della collaborazione con tali organismi nell'elaborare politiche per i Rom in Europa;
19. ritiene che la ghettizzazione esistente in Europa sia inaccettabile e invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per procedere alla deghettizzazione, combattere le pratiche discriminatorie nell'assegnazione di alloggi e assistere i Rom nella ricerca di alloggi alternativi e in buone condizioni igieniche;
20. sollecita i governi delle regioni in cui vivono popolazioni Rom a compiere ulteriori passi per integrare pubblici dipendenti Rom in tutti i livelli amministrativi e decisionali, in linea con gli impegni precedentemente assunti, e a stanziare le risorse necessarie per l'effettivo assolvimento dei compiti connessi con tali posizioni;
21. accoglie con favore il decennio per l'iniziativa di inclusione dei Rom, di cui sono firmatari cinque Stati membri e paesi candidati e invita la Commissione a collaborare con tali governi interessati per allineare il finanziamento del pertinente programma dell'UE per realizzare tale iniziativa;
22. invita la Commissione ad esortare pubblicamente i governi nazionali a garantire che i programmi di finanziamento a favore dei Rom vedano la piena partecipazione dei soggetti interessati alla loro concezione, attuazione e monitoraggio;

23. sostiene la continua tendenza, nell'ambito delle Istituzioni UE, a inglobare l'approccio "da Rom a Rom", messo a punto dall'OSCE, nella futura assunzione di personale per coprire posti vacanti destinati a Rom e non;

24. invita i partiti politici, a livello sia nazionale che europeo, a riformare le proprie strutture e procedure interne al fine di rimuovere ogni ostacolo diretto o indiretto alla partecipazione dei Rom e ad incorporare nella propria agenda politica e sociale programmi specifici finalizzati alla loro piena integrazione;

25. sollecita l'EUMC e, contestualmente alla sua creazione, l'Agenzia per i diritti fondamentali ad accordare maggiore attenzione all'antiziganismo/fobia dei Rom in Europa, e a fornire le risorse necessarie per monitorare gli abusi razziali e le violazioni dei diritti umani nei confronti dei Rom;

26. sollecita tutti gli Stati membri a sostenere iniziative volte a rafforzare l'autorappresentazione dei Rom e la loro partecipazione attiva alla vita pubblica e sociale nonché a consentire alle organizzazioni civili Rom di far sentire la loro voce;

27. invita la Commissione a sollevare la questione Rom a livello paneuropeo, in particolare con i paesi candidati, in quanto i Rom sono presenti in ogni parte d'Europa;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

(1) - La Giornata internazionale dei Rom è stata istituita nel 1971 in occasione del Primo Congresso internazionale del popolo Rom.

(2) - GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(3) - GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16

(4) - La "Carta dei partiti politici europei per una società non razzista" è la proposta fatta dalla commissione consultiva UE sul razzismo e la xenofobia ai partiti politici dell'Unione europea. Il testo è stato adottato da detta commissione in data 5 dicembre 1997.

(5) - Il Presidente della Commissione José Manuel Barroso ha annunciato tale iniziativa in un discorso tenuto al Parlamento europeo il 26 ottobre 2004, indicando che il comitato (che lui stesso presiederà) avrà l'incarico in tale ambito di monitorare tutti gli interventi della Commissione e le più importanti iniziative in materia e di esercitare il necessario impulso politico.

(6) - GU L 230 del 21.8.1997, pag. 19.

(7) - "La situazione dei Rom nell'Europa allargata", commissionata e pubblicata dalla DG Occupazione e Affari sociali nel 2004.

(8) - Testi approvati, P6_TA(2005)0018.

(9) - Dichiarazione resa in occasione del lancio del Quadro di valutazione di Lisbona V, il 17 marzo 2005.

(10) - GU C 153 del 21.6.1989, pag. 3.

A LIVELLO MINISTERIALE

La Raccomandazione

La *Raccomandazione del CNPI del 14/04/1981* che, nel rispetto del principio della diversità culturale, auspica la formazione di personale docente nell'ambito della stessa comunità Rom, in quanto più idoneo a contribuire alla salvaguardia del retaggio culturale e dell'identità etnica della comunità Rom.

La Circolare

La *circolare ministeriale n.207 del 16/07/1986* "Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado" che sancisce il passaggio dal "diritto di accesso" alla scuola al "diritto di percorso". "... è bene ricordare che per ogni mera pretesa di attuare la piena scolarizzazione (di zingari e nomadi) assoggettandoli sic et simpliciter all'obbligo scolastico, senza tener conto delle loro esigenze, oltre a rivelarsi del tutto inefficace, tradirebbe lo spirito sia del nostro ordinamento scolastico sia dei fondamentali principi informativi di una moderna società civile. Non va dimenticata, infatti, la bilateralità dell'obbligo che impone anche alla scuola il massimo rispetto dell'identità culturale dei soggetti interessati e il dovere di predisporre, per quanto possibile, un'organizzazione proficua, soddisfacente e rispondente ai reali bisogni degli stessi.

Il Protocollo d'Intesa

Protocollo d'Intesa MIUR –Opera Nomadi , 22 giugno 2005

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio VI

**Protocollo d'intesa per la tutela dei minori
zingari, nomadi e viaggianti
tra**

**Ministero Istruzione, Università, Ricerca
Direzione Generale per lo Studente
e**

Opera Nomadi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio VI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, n. 347, che riconosce
come Ente Morale l'Opera Nomadi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, sul regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito delle proprie competenze, ritiene fra i suoi compiti precipui quello di coordinare le politiche di intervento per la prevenzione della dispersione scolastica,
al fine di promuovere il successo formativo e sostenere gli opportuni progetti integrati sul territorio, nonché di definire modalità di concreta attuazione della lotta alla dispersione scolastica con specifici interventi interistituzionali, anche attraverso
l'attivazione delle opportune sinergie e collaborazioni a livello territoriale;

CONSIDERATA, perciò, l'opportunità che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e l'Opera Nomadi promuovano azioni atte a contenere la dispersione scolastica e ad eliminare l'abbandono scolastico anche attraverso progetti integrati
sul territorio;

CONSIDERATO che lo Statuto dell'Opera Nomadi prevede fra i suoi scopi la salvaguardia e
la valorizzazione, con ogni possibile forma di intervento, del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni rom, sinte e camminanti, comunemente denominate zingare, nomadi e viaggianti;

CONSIDERATO che l'Opera Nomadi ha da tempo avviato forme di collaborazione con le
istituzioni a livello nazionale e locale nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei
minori e degli adolescenti Rom, Sinti e Camminanti, per assicurare all'interno del sistema scolastico interventi flessibili, che tengano conto delle diversità e della ricchezza di ciascuno;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 di approvazione del Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato
emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, concernente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto scuola - 2002/05 e in particolare
l' art. 9, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio VI

VISTA la legge 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui Diritti del

fanciullo - New York, 20/11/1989;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, modifica alla normativa di immigrazione e asilo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 275, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

ed in particolare l'articolo 38 sull'istruzione degli stranieri nelle scuole italiane e sull'educazione interculturale;

VISTA la circolare ministeriale 16 luglio 1986, n. 207, sulla scolarizzazione degli alunni

zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ed in

particolare il punto 1. paragrafo III e il punto 3. comma a);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna :

Art.1 - a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e della

dispersione scolastica per i minori Rom, Sinti e Camminanti;

Art.2 - ad attivare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni

scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti;

Art.3 - a promuovere iniziative di formazione specifiche per il personale docente e gli

operatori scolastici per una migliore comprensione della lingua e della cultura rom, ai

fini dell'efficacia della scolarizzazione tesa ad assicurare il completamento del ciclo

d'istruzione;

Art.4 - a definire, insieme con gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e gli Enti Locali,

previa intesa con l'Opera Nomadi, interventi di formazione e aggiornamento di docenti e operatori per garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture d'origine e la scuola;

Art.5 - a promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il

sostegno della Comunità Europea, e a svolgere azioni di monitoraggio relativamente

al fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio VI

L'Opera Nomadi si impegna :

Art.6 - a sensibilizzare le comunità dei Rom, Sinti e Camminanti verso la scolarizzazione e a

fornire informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;

Art.7 - a stipulare, sulla base del presente protocollo d'intesa, convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali per l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti, tenendo conto delle realtà territoriali per le quali transitano e nelle quali

gravitano le comunità;

Art.8 - a richiedere presso i competenti enti locali i possibili interventi, mediante progetti

integrati con gli Uffici Scolastici Regionali, per assicurare il diritto allo studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo dei minori Rom, Sinti e Camminanti;

Art.9 - a collaborare per iniziative di formazione di mediatori linguistici e culturali Rom e

Sinti, organizzate dai competenti uffici degli EE.LL., in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e

dalle famiglie nell'ambito dei Servizi di Accoglienza;

Art.10 - a fornire tutte le informazioni relative all'andamento e al contenimento del fenomeno

della dispersione scolastica al MIUR per consentire di svolgere le azioni di cui all'art.5 del presente Protocollo d'intesa.

Art.11 - Le parti firmatarie del presente protocollo ed i relativi organi, nell'ambito della loro

autonomia, concorreranno all'attuazione del presente accordo nel quadro dei rispettivi

ordinamenti e assetti organizzativi programmando momenti di incontro.

Art.12 - Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipula ed ha validità di tre anni.

Roma, 22 giugno 2005

Il Direttore Generale

Nomadi

f.to Maria Moioli

Converso

Il Presidente Nazionale dell'Opera

f.to Massimo

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

**V° Congresso Mondiale della Pastorale per gli Zingari
Budapest, Ungheria, 30 giugno - 7 luglio 2003**

*La tutela dei diritti degli Zingari
nel fenomeno migratorio
e nei processi di integrazione**

*Rev. P. Antonio Perotti, CS
Direttore dell'Istituto Storico Scalabriniano
Italia*

Premesse

Limiti dell'intervento

Data l'ampiezza del tema, nonostante la dimensione mondiale di questo Convegno, mi limiterò a porre la questione nel quadro giuridico e nel contesto socio-politico del Continente europeo. Impresa questa già sufficientemente vasta e complessa per farne, seppure in sintesi, una presentazione corretta. Rinuncerò quindi a presentarVi un quadro comparativo, Paese per Paese, che implicherebbe il fatto di tenere in considerazione situazioni così diversificate quali sono quelle che caratterizzano, ad esempio, i contesti nazionali dell'Europa Occidentale e quelli dei Paesi dell'Europa centro-orientale. Si tratta di situazioni profondamente marcate dalla storia politica del Continente nella seconda metà del XX secolo che hanno profondamente influenzato, diversificandoli, i processi integrativi di sedentarizzazione libera o forzata, gli statuti personali di cittadinanza, il riconoscimento di statuto di minoranze nazionali delle Comunità Zingare allo stesso titolo delle altre minoranze linguistico-culturali riconosciute, la prevalenza dell'approccio etnico nei confronti di quello economico-sociale nelle politiche verso gli Zingari, l'esistenza o meno di organismi consultivi e rappresentativi, lo statuto sociale e via dicendo.

Su queste differenziazioni mi limiterò a fare qualche accenno per quanto riguarda alcune situazioni legate al processo di unificazione politico-giuridica dell'Europa in corso (dalla Carta di Nizza del 2000 al progetto attualmente in discussione della nuova Convenzione Costituzionale Europea), alla prossima estensione dell'Unione Europea a diversi Paesi dell'Est, al fenomeno della ripresa del nomadismo zingaro nell'area dell'Est nel quadro delle recenti migrazioni verso i Paesi dell'Unione, e al fenomeno dei richiedenti l'asilo e la protezione dell'accoglienza umanitaria che ha caratterizzato recentemente le comunità zingare dell'area balcanica, a seguito dei conflitti etno-religiosi nella regione.

Il mio intervento si riferirà quindi, esclusivamente, alle politiche di tutela previste nei dispositivi più recenti raccomandati dagli Organismi internazionali Europei, intergovernativi, comunitari, legislativi e di coordinamento, quali il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, la Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), organizzazioni che nel loro insieme coprono la globalità delle situazioni esistenti nell'intero Vecchio Continente.

Tutte queste Istituzioni internazionali – attraverso le loro istanze interne, come il Comitato dei Ministri, l'Assemblea parlamentare, la Conferenza permanente dei poteri locali e regionali, la Divisione delle Migrazioni e dei Rom-Zingari e la Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa; la Commissione della Comunità Europea, il Parlamento Europeo e l'Osservatorio Europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi dell'Unione Europea e infine l'Ufficio dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (BIDDH) della CSCE, - hanno prodotto un ampio materiale di studi e di proposte di reorientamento in

Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione

del 21 ottobre 2005

che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [1], in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, stabilire, in deroga alle norme generali sulla circolazione degli animali contenute nel capitolo II della suddetta direttiva, norme sanitarie speciali per la circolazione degli animali da circo. Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a esibizioni itineranti, fiere o esibizioni di animali, ma non alle istituzioni permanenti indicate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.
- (2) Ai fini della salute degli animali, è necessario che le autorità competenti possiedano informazioni esatte sui circhi e sulle fiere in cui sono presenti animali da circo, in particolare per quanto concerne gli spostamenti tra Stati membri. È pertanto opportuno richiedere che i circhi e le fiere in questione siano registrati in uno Stato membro e che ne vengano annotati gli itinerari.
- (3) Circhi e fiere spesso si esibiscono al di fuori del loro Stato membro d'origine. Dovrebbe pertanto essere loro consentito di registrarsi nello Stato membro in cui abitualmente risiedono o in cui si trovano, anche se non si tratta dello Stato membro d'origine.
- (4) Un'esibizione di animali include un unico animale o un numero limitato di animali tenuti principalmente a fini di spettacolo o esibizione pubblici e può avere gestione o proprietario indipendenti. Le esibizioni di animali possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro d'origine, ad esempio nell'ambito di un circo o quali attività su base individuale, come quelle svolte nei settori dello spettacolo o della cinematografia. È pertanto opportuno includere anche le esibizioni di animali nel campo d'applicazione del presente regolamento.
- (5) I rischi sanitari posti da un circo o da una fiera sono direttamente correlati alle specie animali che vi sono tenute. Si dovrebbe pertanto richiedere al personale operante nei circhi e nelle esibizioni di animali di annotare in appositi registri i dati pertinenti sulla presenza dei loro animali.

(6) È necessario agevolare i controlli sullo stato di salute degli animali da circo. Tenuto conto dei diversi modi in cui gli animali da circo si spostano all'interno della Comunità, è opportuno introdurre passaporti per questo tipo di animali, in cui si dovrebbero registrare tutte le informazioni sanitarie pertinenti, tra le quali i dati relativi ai controlli ufficiali e alle vaccinazioni.

(7) Le norme sanitarie per gli animali da circo possono basarsi sugli stessi principi su cui si fonda la legislazione comunitaria in materia di salute animale per quanto concerne gli scambi intracomunitari di animali domestici tenuti in aziende, ad esempio la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [2] e la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini [3]. Queste norme dovrebbero essere adattate ai problemi specifici che presentano le specie animali pertinenti quando vengono tenute in circhi e fiere, e la loro osservanza debitamente comprovata da un veterinario ufficiale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio [4].

(8) Le condizioni sanitarie e i documenti d'accompagnamento o i passaporti sono stati stabiliti per la circolazione intracomunitaria di gatti, cani e furetti nel regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [5] e per gli equidi nella decisione 93/623/CEE della Commissione [6]. Gli animali da circo di suddette specie dovrebbero pertanto rispettare le norme sanitarie e sui passaporti ivi previste.

(9) A fini di coerenza, è opportuno consentire all'Irlanda, a Cipro, a Malta e al Regno Unito di applicare agli animali da circo ricettivi alla rabbia la propria normativa nazionale sulla quarantena come previsto dalla direttiva 92/65/CEE.

(10) I provvedimenti di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicati fatta salva la legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [7].

(11) Per garantire la completa tracciabilità degli animali da circo, è necessario registrare i movimenti intracomunitari di suddetti animali mediante il sistema Traces, introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione [8], nonché rispettare le condizioni in materia di certificazione per gli scambi intracomunitari previste dal regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale [9].

(12) Si dovrebbe prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire l'attuazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

In deroga al capitolo II della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie applicabili alla circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri.

Le norme sui circhi si applicano mutatis mutandis alle esibizioni di animali.

Il presente regolamento si applica fatte salve:

a) le misure applicabili agli animali ricettivi alla rabbia in alcuni Stati membri secondo quanto disposto dalla direttiva 92/65/CEE, articolo 10, paragrafo 4;

b) le norme pertinenti in materia di certificazione contenute nella legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "circo", un'esibizione itinerante o una fiera che include uno o più animali;
- 2) "animale", un animale delle specie elencate nell'allegato A della direttiva 92/65/CEE, tenuto per essere esibito al pubblico con finalità d'intrattenimento o pedagogiche;
- 3) "operatore circense", il proprietario del circo, il suo agente o un'altra persona su cui incombe l'intera responsabilità del circo;
- 4) "veterinario ufficiale", il veterinario ufficiale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 3

Circolazione tra Stati membri

Un circo può spostarsi in un altro Stato membro unicamente se è registrato in conformità all'articolo 4 e se sono rispettati gli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 4

Registrazione dei circhi

1. Almeno quaranta giorni lavorativi prima che il circo si sposti per la prima volta in un altro Stato membro, l'operatore circense presenta per iscritto una richiesta di registrazione all'autorità competente dello Stato membro in cui il circo ha la propria residenza ufficiale o dello Stato membro in cui si trova.

2. Dopo avere ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità competente compie tutti i controlli necessari in conformità alle norme sanitarie previste dal presente regolamento.

3. Se le norme di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l'autorità competente rilascia:

- a) un numero di registrazione unico per il circo le cui prime cifre corrispondono al codice ISO dello Stato membro;
- b) un registro degli animali presenti nel circo in conformità all'articolo 5;
- c) un registro delle località in conformità all'articolo 6;
- d) passaporti per gli animali in conformità all'articolo 7.

4. L'autorità competente tiene un registro di tutti i documenti rilasciati a norma del paragrafo 3.

Articolo 5

Registro degli animali

Il registro degli animali presenti nel circo, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), è conforme con il modello indicato nell'allegato I e reca il numero di registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni pagina reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima del rilascio.

Articolo 6

Registro delle località

Il registro delle località, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), è conforme al modello indicato nell'allegato II e reca il numero di registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni voce reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima di ogni spostamento di cui all'articolo 9.

Articolo 7

Passaporti per gli animali

1. A norma dell'articolo 4, l'autorità competente rilascia per ogni animale presente nel circo diverso da quelli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo un passaporto conforme al modello di cui all'allegato III.

2. A norma dell'articolo 4, l'autorità competente rilascia per i volatili e i roditori presenti nel circo un passaporto collettivo conforme al modello di cui all'allegato IV.

3. I cani, i gatti e i furetti presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003.

4. Gli equidi presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dalla decisione 93/623/CEE.

Articolo 8

Obblighi dell'operatore circense

1. Prima che il circo si sposti in un altro Stato membro, l'operatore circense provvede affinché:

- a) i registri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano debitamente aggiornati;
- b) tutti gli animali presenti nel circo siano provvisti di passaporti debitamente aggiornati;
- c) almeno dieci giorni lavorativi prima della partenza, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il circo venga informata dell'intenzione di quest'ultimo di spostarsi in un altro Stato membro.

2. L'operatore circense provvede affinché ogni animale presente nel circo sia tenuto in modo tale da impedire contatti diretti e indiretti con eventuali animali non registrati a norma del presente regolamento.

3. L'operatore circense provvede affinché tutte le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano conservate per almeno cinque anni.

Articolo 9

Norme per gli spostamenti dei circhi tra Stati membri

1. Prima che un circo si sposti in un altro Stato membro, il veterinario ufficiale dello Stato membro di partenza provvede a:

- a) verificare che il luogo di partenza non sia soggetto ad ulteriori restrizioni in materia di salute animale con riguardo a una malattia a cui un animale presente nel circo è ricettivo;
- b) nei dieci giorni lavorativi precedenti alla partenza, controllare clinicamente tutti gli animali presenti nel circo per accertarne lo stato di buona salute;
- c) verificare che il registro degli animali presenti nel circo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sia completo e aggiornato alla data del controllo;
- d) verificare che i passaporti degli animali presenti nel circo siano aggiornati.

2. Se tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono soddisfatte, il veterinario ufficiale dichiara che il circo è autorizzato a spostarsi nei dieci giorni lavorativi successivi, apponendo la propria firma e il proprio timbro nell'ultima colonna del registro delle località di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 10

Informazioni sugli spostamenti dei circhi tra Stati membri

1. L'operatore circense, almeno quarantotto ore prima che il circo si sposti da uno Stato membro ad un altro, comunica all'autorità competente dello Stato membro di partenza le informazioni necessarie a compilare il certificato per gli scambi intracomunitari in Traces.

2. L'autorità competente dello Stato membro di partenza notifica lo spostamento, mediante il sistema Traces, all'autorità competente dello Stato membro di destinazione e alle autorità competenti di eventuali Stati membri di transito.

3. Nel modello di certificato per gli scambi intracomunitari stabilito dal regolamento (CE) n. 599/2004, al punto I.31, relativo all'identificazione degli animali/prodotti, sono inseriti la specie e il numero del passaporto degli animali presenti nel circo e nella parte II s'introduce un riferimento al presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos Kyprianou

Membro della Commissione

[1] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

[2] GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[3] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).

[4] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

[5] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4).

[6] GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2000/68/CE (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).

[7] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

[8] GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).

[9] GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

ALLEGATO I

REGISTRO DEGLI ANIMALI PRESENTI IN UN CIRCO o IN UN'ESIBIZIONE DI ANIMALI [a norma del regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione] [1]

[1] Il registro deve avere il formato di un libro le cui pagine non sono sostituibili. A tal fine ogni pagina reca la firma e il timbro del veterinario ufficiale prima di essere rilasciato all'operatore circense. Il registro va conservato per almeno cinque anni.

ALLEGATO II

REGISTRO DELLE LOCALITÀ PER UN CIRCO o UN'ESIBIZIONE DI ANIMALI [a norma del regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione]

ALLEGATO III

PASSAPORTO INDIVIDUALE PER ANIMALI PRESENTI IN UN CIRCO o IN UN'ESIBIZIONE DI ANIMALI

ALLEGATO IV

PASSAPORTO PER VOLATILI E RODITORI PRESENTI IN UN CIRCO o IN UN'ESIBIZIONE DI ANIMALI